

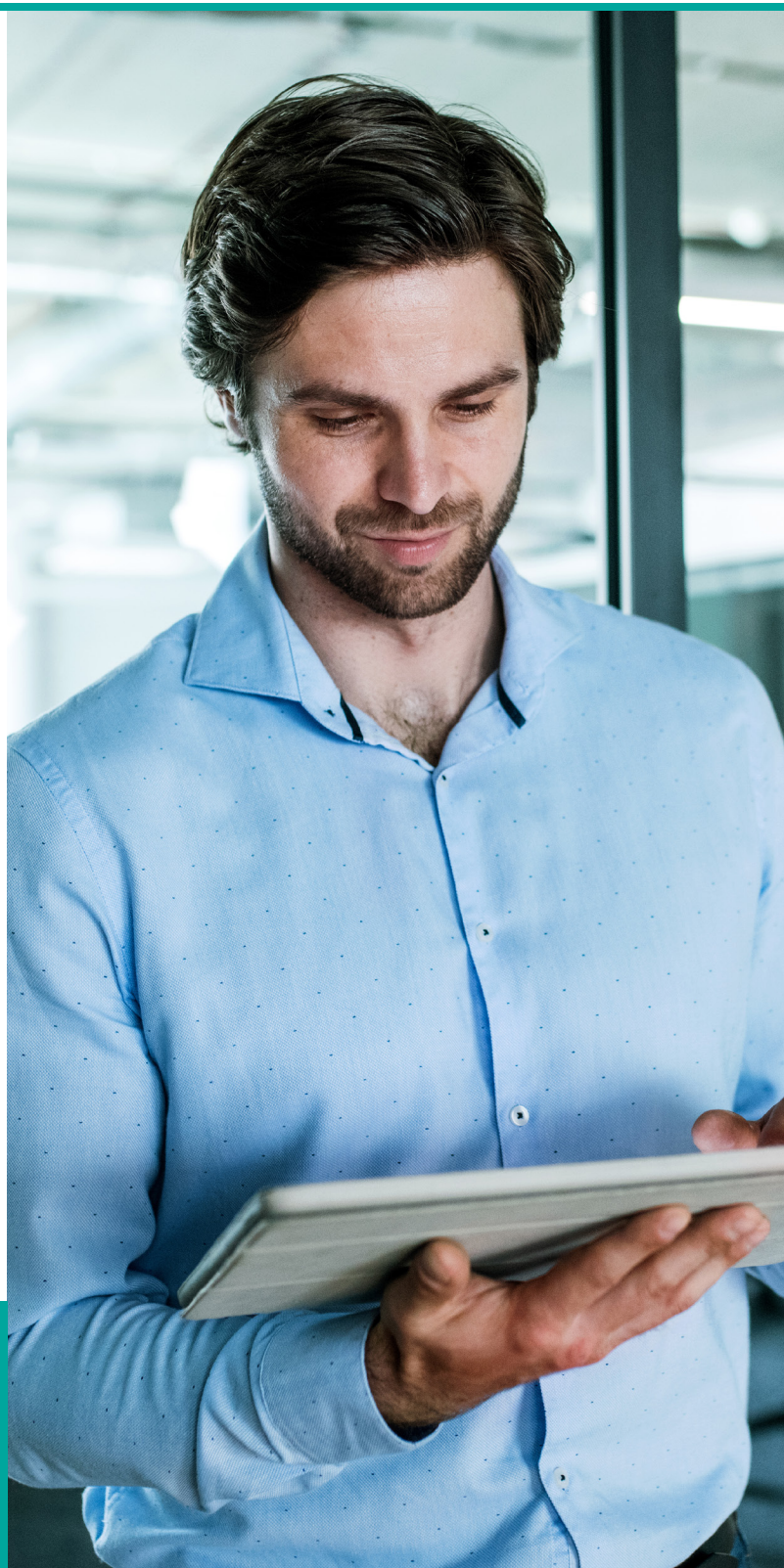


IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Obbligo di
abbinamento RT/POS:
adempimenti operativi
- Controlli contabili
per la redazione del
bilancio e check list



MARZO2026

INDICE

Le Principali Scadenze del Periodo

Scadenario fiscale del secondo trimestre 2026	03
<i>a cura di Luca Recchia</i>	

Soluzioni di Pratica Fiscale

Obbligo di abbinamento RT/POS: adempimenti operativi	13
<i>a cura di Luca Malaman</i>	
Rottamazione- <i>quinquies</i> 2026: la nuova definizione agevolata dei ruoli	24
<i>a cura di Massimo Gamberoni</i>	

Soluzioni di Pratica Contabile

Le scritture di assestamento – seconda parte	34
<i>a cura di Stefano Rossetti</i>	

Primi Passi per la Lettura e la Redazione del Bilancio di Esercizio

Controlli contabili per la redazione dei bilanci 2026	44
<i>a cura di Francesca Iula</i>	

Strumenti Operativi di Lavoro

Controlli contabili: check list	60
<i>a cura di Francesca Iula</i>	

Videopillole di Intelligenza Artificiale



Pillola n. 3:

Impariamo a generare dashboard

a cura di Laura Antonino

[Clicca qui per accedere](#)

Scadenzario fiscale del secondo trimestre 2026



A cura di **Luca Recchia**

Con l'avvio del secondo trimestre 2026, il calendario fiscale entra nel vivo delle principali scadenze. Nel periodo considerato, i contribuenti sono chiamati a confrontarsi con numerosi adempimenti di rilievo. Di seguito si riepilogano, pertanto, le principali scadenze fiscali riferite al trimestre in esame.

APRILE

SCADENZA		16.04.2026
Versamenti Iva e ritenute d'acconto		
Ambito oggettivo Entro questa data devono essere effettuati i versamenti: • dell'Iva mensile di marzo 2026 • delle ritenute operate nel mese di marzo 2026 riguardo: - redditi da lavoro autonomo; - redditi da lavoro dipendente; - utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; - provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; - prestazioni rese nei confronti di condomini.	Ambito soggettivo I soggetti coinvolti sono datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di marzo 2026 redditi sopra citati. Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di marzo 2026, il soggetto erogante riveste come detto la qualifica di sostituto di imposta, con conseguente obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.	Ravvedimento operoso Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile. In base alla "tempestività" nel pagamento degli importi dovuti, il sostituto di imposta dovrà versare gli stessi, oltre agli interessi al tasso legale (pari all'1,60% dal 01.01.2026), nonché le relative sanzioni, che variano a seconda dei casi seguenti: • ravvedimento "sprint": utilizzabile entro 14 giorni dalla scadenza con applicazione di una sanzione pari allo 0,08% giornaliero (livello massimo, sanzione all'1,16%); • ravvedimento breve: si tratta di quei casi in cui i versamenti vengono effettuati dal 15° giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura del 1,25%; <i>segue</i>

		• ravvedimento intermedio: nell'ipotesi di versamenti effettuati oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura dell'1,38%; • ravvedimento lungo: si applica a tutti i versamenti eseguiti entro 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,12%; • ravvedimento biennale: si applica a tutti i versamenti eseguiti oltre 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,57%.
--	--	--

SCADENZA		25.04.2026
Presentazione elenchi Intrastat		
I contribuenti che effettuano operazioni attive o passive con altri operatori situati in altri stati membri UE devono provvedere a trasmettere periodicamente i modelli Intrastat riepilogativi. Questi elenchi hanno una periodicità, che può essere mensile o trimestrale. In particolare: • trimestrali: sono coloro che hanno effettuato operazioni nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione per un ammontare trimestrale non superiore alla soglia di Euro 50.000; • mensili: contribuenti che non si trovano nelle condizioni precedenti. Le neo-attività, ossia i contribuenti che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore all'anno, presentano gli elenchi con cadenza trimestrale, purché la soglia sia rispettata nei trimestri già trascorsi.		
Ambito oggettivo Entro questa data vanno trasmessi gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: • I trimestre 2026 (gennaio, febbraio e marzo 2026); • mese di marzo 2026	Ambito soggettivo Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. <i>I soggetti aderenti al regime forfetario compilano gli elenchi Intrastat limitatamente alle sole operazioni attive.</i>	Ravvedimento operoso Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Si tenga conto che a livello sanzionatorio: • Omessa dichiarazione: comporta una sanzione da Euro 500 a Euro 1.000 per singolo elenco omesso; <i>segue</i>

		• tardiva dichiarazione: in questo caso l'elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici preposti. In questo caso la sanzione ammonta da Euro 250 a Euro 500 per singolo elenco; • compilazione incompleta, irregolare o inesatta: in questo caso la sanzione è ridotta e varia da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascun elenco.
--	--	---

SCADENZA		30.04.2026
Invio dichiarazione Iva annuale		
Ambito soggettivo In linea generale sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, titolari di partita iva. Sono invece esonerati , tra gli altri, i seguenti soggetti d'imposta: • i contribuenti che per l'anno d'imposta 2024 abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 DPR 633/72. L'esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili; • i contribuenti che per tutto l'anno d'imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni; • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, comma 6; • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA.	Ambito oggettivo I soggetti rientranti nell'obbligo in questione devono trasmettere entro questo termine relativa dichiarazione Iva annuale 2026 per il periodo di imposta 2025.	Profilo sanzionatorio Sotto il profilo sanzionatorio, la somma di 25 euro è individuata sulla base dell'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997, disposizione in base alla quale la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione Iva è ridotta ad un decimo del minimo se questa viene presentata con un ritardo non eccedente il limite di novanta giorni .

SCADENZA	30.04.2026
Presentazione domande di rottamazione-quinquies	
Entro questa data scade il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-quinquies"), come disciplinata dalla Legge di Bilancio 2026.	
Per approfondimenti si rimanda al contributo "Rottamazione-quinquies 2026: la nuova definizione agevolata dei ruoli" , a cura di Massimo Gamberoni, pubblicato all'interno del presente numero.	

SCADENZA	30.04.2026
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	
Ambito oggettivo A partire da questa data il sistema di Agenzia Entrate metterà a disposizione dei contribuenti i dati necessari per la trasmissione della dichiarazione modello 730/2026, anno 2025.	Ambito soggettivo Questo adempimento si rivolge alle persone fisiche titolari di redditi da lavoro dipendente e pensionati, con la presenza di un sostituto di imposta . Per accedere alla dichiarazione i contribuenti possono utilizzare una delle tre modalità di autenticazione universali: • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); • CIE (Carta di Identità Elettronica); • CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

MAGGIO

SCADENZA	16.05.2026
Versamenti Iva e ritenute d'acconto	
Ambito oggettivo Entro questa data devono essere effettuati i versamenti: • dell'Iva mensile di aprile 2026; • dell'Iva relativa al primo trimestre 2026 (per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale); • delle ritenute operate nel mese di aprile 2026 riguardo: - redditi da lavoro autonomo; - redditi da lavoro dipendente; - utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; - provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; - prestazioni rese nei confronti di condomini.	Ambito soggettivo I soggetti coinvolti sono datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di aprile 2026 redditi sopra citati. Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di aprile 2026, il soggetto erogante riveste come detto la qualifica di sostituto di imposta, con conseguente obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.
Ravvedimento operoso Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile. In base alla "tempestività" nel pagamento degli importi dovuti il sostituto di imposta dovrà versare gli stessi, oltre agli interessi al tasso legale (pari all' 1,60% dal 01.01.2026), nonché le relative sanzioni, che variano a seconda dei casi seguenti: • ravvedimento "sprint": utilizzabile entro 14 giorni dalla scadenza con applicazione di una sanzione pari allo 0,08% giornaliero (livello massimo, sanzione all'1,16%); <i>segue</i>	

		• ravvedimento breve: si tratta di quei casi in cui i versamenti vengono effettuati dal 15°esimo giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura del 1,25%; • ravvedimento intermedio: nell'ipotesi di versamenti effettuati oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura dell'1,38%; • ravvedimento lungo: si applica a tutti i versamenti eseguiti entro 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,12%; • ravvedimento biennale: si applica a tutti i versamenti eseguiti oltre 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,57%.
--	--	--

SCADENZA		16.05.2026
Versamenti contributi Ar.Co		
Ambito oggettivo Entro questa data deve essere versata la prima rata dei contributi Inps fissi sul reddito minimale relativi la gestione Inps Artigiani-commercianti. Questi contributi, calcolati sul reddito minimale, sono indipendenti dal fatturato o dal reddito dell'attività medesima. Il periodo di riferimento è corrispondente al primo trimestre 2026.	Ambito soggettivo Questi importi devono essere versati dai soggetti titolari di attività iscritti alla gestione Artigiani Commercianti Inps nel corrispondente periodo di riferimento. Ricordiamo che: • I contribuenti forfettari possono fruire di una decontribuzione pari al 33% rispetto l'importo originario; • i soggetti titolari di pensione ultra 65enni iscritti alla gestione Artigiani Commercianti possono fruire di uno sgravio contributivo INPS pari al 50%.	Ravvedimento operoso Con riferimento ai contributi Inps non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.

SCADENZA		16.05.2026
Versamento autoliquidazione Inail		
I soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti devono obbligatoriamente iscriversi ai fini Inail e procedere con il calcolo dell'autoliquidazione Inail su base annuale. Quest'ultima può essere poi versata in un'unica soluzione, ovvero in un massimo di n. 4 rate annuali di pari importo.		
Ambito oggettivo Entro questa data va effettuato il versamento dell'autoliquidazione Inail, ovvero della seconda rata dell'autoliquidazione Inail, nel caso in cui il contribuente avesse optato per il pagamento rateale. In quest'ultimo caso è ammessa la rateazione in un numero massimo di 4 rate annuali alle scadenze del 16.02.2026 - 16.05.2026 - 20.08.2026 - 16.11.2026.	Ambito soggettivo L'adempimento riguarda i soggetti titolari artigiani e/o i soggetti titolari di impresa e aventi lavoratori dipendenti.	Ravvedimento operoso Con riferimento ai premi Inail non è previsto l'istituto del ravvedimento operoso.

SCADENZA		25.05.2026
Presentazione elenchi Intrastat		
I contribuenti che effettuano operazioni attive o passive con altri operatori situati in altri stati membri UE devono provvedere a trasmettere periodicamente i modelli Intrastat riepilogativi. Questi elenchi hanno una periodicità, può essere mensile o trimestrale. In particolare:		
• Trimestrali: sono coloro che hanno effettuato operazioni nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione per un ammontare trimestrale non superiore alla soglia di Euro 50.000; • Mensili: contribuenti che non si trovano nelle condizioni precedenti		
Le neo-attività, ossia i contribuenti che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore all'anno, presentano gli elenchi con cadenza trimestrale, purché la soglia sia rispettata nei trimestri già trascorsi.		
Ambito oggettivo Entro questa data vanno trasmessi gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: • mese di aprile 2026.	Ambito soggettivo Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. <i>I soggetti aderenti al regime forfetario compilano gli elenchi Intrastat limitatamente alle sole operazioni attive.</i>	Ravvedimento operoso Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Si tenga conto che a livello sanzionatorio: • omessa dichiarazione: comporta una sanzione da Euro 500 a Euro 1.000 per singolo elenco omesso; • tardiva dichiarazione: in questo caso l'elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici preposti. In questo caso la sanzione ammonta da Euro 250 a Euro 500 per singolo elenco; <i>segue</i>

		• compilazione incompleta, irregolare o inesatta: in questo caso la sanzione è ridotta e varia da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascun elenco
--	--	--

SCADENZA		31.05.2026
Comunicazione liquidazioni periodiche Iva primo trimestre 2026		
Ambito oggettivo I soggetti Iva sono tenuti alla trasmissione, entro questo termine, del modello LIPE, contenente i seguenti dati: • Ammontare complessivo delle operazioni attive e passive del 1°trimestre 2026; • Iva esigibile e/o detratta; • Totale dell'Iva a debito o credito scaturente dal periodo; • Eventuali crediti di imposta; • Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali. Dal punto di vista oggettivo, va effettuata entro questa data la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel 1°trimestre 2026.	Ambito soggettivo Sono interessati dal suddetto adempimento i soggetti passivi Iva (indipendentemente dal fatto che essi siano mensili o trimestrali), con esclusione di quelli non obbligati alla presentazione della Dichiarazione Annuale Iva, ovvero all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, salvo il caso in cui, nel corso dell'anno, non siano venute meno le condizioni di esonero. L'obbligo non sussiste nei casi di mancanza di dati da compilare, mentre permane nel caso di riporti di crediti da periodi precedenti.	Ravvedimento operoso Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso nel caso di trasmissione di dati incompleti, inesatti oppure omessi, in particolare nel caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione è prevista una sanzione da Euro 500 a Euro 2.000, ridotta alla metà nel caso di trasmissione dei dati nei 15 giorni successivi la scadenza di legge (ovvero nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta e aggiornata dei dati).

SCADENZA		31.05.2026
Rottamazione- <i>quater</i> – scadenza rata		
Ambito soggettivo La norma risale alla Legge di Bilancio 2023, nonché ai soggetti decaduti ma che hanno presentato nel mese di Aprile 2025 domanda di riammissione al beneficio in oggetto. In particolare, ci si rivolge ai contribuenti aventi debiti iscritti a ruolo presso Agenzia Entrate Riscossione e rientranti nel perimetro normativo. Tali contribuenti potevano presentare domanda per fruire del beneficio della Rottamazione- <i>quater</i> (azzeramento di sanzioni e interessi), avente come oggetto i carichi affidati all'Agente della Riscossione dalla data del 01.01.2000 alla data del 30.06.2022.	Ambito oggettivo I contribuenti citati che hanno aderito alla rottamazione- <i>quater</i> e che hanno optato per il pagamento rateale, dovranno effettuare entro questa data il versamento della rata scadente. Il legislatore prevede un «margine» di tolleranza di n. 5 giorni, di conseguenza il versamento è considerato tempestivo laddove effettuato entro il suddetto termine.	

GIUGNO

SCADENZA		16.06.2026
Versamenti iva e ritenute d'acconto		
Ambito oggettivo Entro questa data devono essere effettuati i versamenti: • dell'Iva mensile di maggio 2026 • delle ritenute operate nel mese di maggio 2026 riguardo: - redditi da lavoro autonomo; - redditi da lavoro dipendente; - utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno; - provvigioni nei confronti di agenti/rappresentanti; - prestazioni rese nei confronti di condomini.	Ambito soggettivo I soggetti coinvolti sono datori di lavoro, condomini e sostituti di imposta che hanno corrisposto nel mese di maggio 2026 redditi di cui sopra citati. Nell'erogazione dei redditi indicati riguardanti il mese di maggio 2026, il soggetto erogante riveste come detto la qualifica di sostituto di imposta, con conseguente obbligo in capo allo stesso di versare le relative ritenute entro la scadenza indicata.	Ravvedimento operoso Per le ritenute d'acconto di cui sopra risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Per i contributi Inps, al contrario, lo stesso non è utilizzabile. In base alla "tempestività" nel pagamento degli importi dovuti il sostituto di imposta dovrà versare gli stessi, oltre agli interessi al tasso legale (pari all' 1,60% dal 01.01.2026), nonché le relative sanzioni, che variano a seconda dei casi seguenti: • ravvedimento "sprint": utilizzabile entro 14 giorni dalla scadenza con applicazione di una sanzione pari allo 0,08% giornaliero (livello massimo, sanzione all'1,16%); • ravvedimento breve: si tratta di quei casi in cui i versamenti vengono effettuati dal 15°esimo giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura del 1,25%; • ravvedimento intermedio: nell'ipotesi di versamenti effettuati oltre 30 giorni ma entro 90 giorni dalla scadenza. La sanzione ammonta nella misura dell'1,38%; • ravvedimento lungo: si applica a tutti i versamenti eseguiti entro 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,12%; <i>segue</i>

		ravvedimento biennale: si applica a tutti i versamenti eseguiti oltre 1 anno dalla violazione, ovvero, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo successivo in cui è stata commessa la violazione. In questo caso la sanzione ammonta nella misura del 3,57%.
--	--	--

SCADENZA		16.06.2026
Acconto Imu		
Ambito soggettivo L'Imu è dovuta dai seguenti soggetti: - proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni; - titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; - coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (ma solo nel caso di abitazione "di lusso"); - locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria; - concessionari nel caso di concessione di aree demaniali.	Ambito oggettivo Il 16 giugno rappresenta il termine per la liquidazione e il versamento dell'acconto Imu dovuto dai contribuenti che sono proprietari di immobili rientranti tra i soggetti di cui sopra. Essa è dovuta da chi è proprietario di: - fabbricati diversi dall'abitazione principale (dove si è stabilita la residenza anagrafica e la dimora fisica); - abitazioni principali signorili (ossia solo quelle accatastate nelle categorie "di lusso" A/1, A/8 e A/9); - aree fabbricabili; - terreni agricoli.	Regime sanzionatorio È prevista la possibilità di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

SCADENZA		25.06.2026
Presentazione elenchi Intrastat		
I contribuenti che effettuano operazioni attive o passive con altri operatori situati in altri stati membri UE devono provvedere a trasmettere periodicamente i modelli Intrastat riepilogativi. Questi elenchi hanno una periodicità, può essere mensile o trimestrale. In particolare: • trimestrali: sono coloro che hanno effettuato operazioni nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione per un ammontare trimestrale non superiore alla soglia di Euro 50.000; • mensili: contribuenti che non si trovano nelle condizioni precedenti. Le neo-attività, ossia i contribuenti che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore all'anno, presentano gli elenchi con cadenza trimestrale, purché la soglia sia rispettata nei trimestri già trascorsi.		
Ambito oggettivo Entro questa data vanno trasmessi gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, da parte dei soggetti passivi, per i seguenti periodi: • mese di maggio 2026	Ambito soggettivo Sono interessati da questo adempimento tutti gli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie (cessioni di beni/prestazioni di servizi), ossia con soggetti passivi stabiliti in altro stato membro UE. <i>I soggetti aderenti al regime forfetario compilano gli elenchi intrastat limitatamente alle sole operazioni attive.</i>	Ravvedimento operoso Risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso. Si tenga conto che a livello sanzionatorio: • Omessa dichiarazione: comporta una sanzione da Euro 500 a Euro 1.000 per singolo elenco omesso; • Tardiva dichiarazione: in questo caso l'elenco viene presentato entro 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici preposti. In questo caso la sanzione ammonta da Euro 250 a Euro 500 per singolo elenco; • Compilazione incompleta, irregolare o inesatta: in questo caso la sanzione è ridotta e varia da Euro 500 a Euro 1.000 per ciascun elenco.

Obbligo di abbinamento RT/POS: adempimenti operativi



A cura di **Luca Malaman**

Il D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto un nuovo adempimento, a partire dal 2026, che prevede l'obbligo, per tutti gli esercenti al minuto e tutti coloro che devono certificare le proprie operazioni con corrispettivi elettronici, di collegare lo strumento mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (es. POS) e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi (registratori telematici e procedura web).

AMBITO OGGETTIVO

Sono interessati al nuovo adempimento gli strumenti di certificazione dei corrispettivi, quindi:

- i registratori telematici;
- la procedura web "Documento Commerciale on line";
- gli strumenti hardware e software con cui l'esercente accetta pagamenti elettronici, pertanto POS tradizionali, SoftPOS installati su smartphone o tablet e POS virtuali per pagamenti internet.

Sono considerati POS fisici tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente, sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless. Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti "SoftPOS", App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell'esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.

Sono invece considerati POS virtuali gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su Internet in modo sicuro.

L'obbligo non richiede alcun aggiornamento del RT né la connessione fisica RT-POS e non richiede un intervento tecnico.

DECORRENZA

La comunicazione dovrà essere effettuata dal giorno 5 marzo 2026 e riguarderà gli strumenti di pagamento elettronico già attivi nel mese di gennaio 2026.

Dalla data di messa a disposizione, esercenti o delegati avranno 45 giorni per completare la comunicazione riferita a gennaio 2026, pertanto per i dispositivi già attivi al 1° gennaio 2026, la scadenza sarà il 19 aprile 2026 (la scadenza viene prorogata al giorno successivo, 20 aprile 2026, in quanto il 19 aprile è festivo).

Per i POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026 e per le variazioni dei collegamenti già registrati, il termine sarà, a regime, tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di attivazione o di variazione.

MESE DI ATTIVAZIONE	FINESTRA REGISTRAZIONE	DATA RISULTANTE
Già attivi a gennaio 2026	Entro 45 gg dall'apertura della procedura	Gennaio 2026
Febbraio 2026	6 – 30 aprile 2026	Febbraio 2026
Marzo 2026	6 – 30 maggio 2026	Marzo 2026
Aprile 2026	6 – 30 giugno 2026	Aprile 2026
Settembre 2026	6 – 30 novembre 2026	Settembre 2026

MODALITÀ OPERATIVE

L'adempimento consiste in una comunicazione telematica da effettuarsi nel portale Fatture e Corrispettivi associando la matricola del registratore al dato identificativo univoco del POS utilizzato per incassare i corrispettivi certificati da quel registratore.

Per i contribuenti che utilizzano il software *Documento Commerciale on line* per la certificazione dei corrispettivi, il collegamento prevede l'associazione dei POS con la procedura web stessa.

IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL POS

I dati identificativi dei POS utilizzati dall'esercente (terminal id, codice fiscale e denominazione dell'Acquirer) sono solitamente rilevabili sul contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari, sul report mensile che questi ultimi inviano o mettono a disposizione dell'esercente o altre modalità comunicate dall'*acquirer*.

L'identificativo univoco è diverso a seconda della tipologia di POS:

- per i POS fisici è composto dalla combinazione di terminal id (matricola del POS), codice fiscale e denominazione dell'*acquirer* con cui è stipulato il contratto di convenzionamento.
- per i POS virtuali l'identificativo univoco è dato dal solo codice fiscale e denominazione dell'*acquirer*.

A seconda dell'*acquirer* e del contratto, possono essere utilizzate informazioni come terminal ID, matricole del dispositivo, codici del punto vendita o riferimenti contrattuali.

Se un unico POS fisico è usato per due contratti con *acquirer* diversi (ad esempio, circuiti diversi) devono essere registrati due collegamenti distinti, indicando per ciascun contratto l'*acquirer* e lo stesso terminal ID.

Per procedere con l'abbinamento si dovrà accedere tramite SPID, CIE o CNS nel portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione dedicata alla gestione degli strumenti e delle associazioni.

Nella procedura web "Gestione collegamenti", messa a disposizione nel portale "Fatture e Corrispettivi", l'esercente trova gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei POS che risultano attivi nel mese di riferimento sulla base delle informazioni trasmesse all'Agenzia dagli operatori finanziari.

Si dovrà operare per unità locale, selezionando la sede interessata e individuando il registratore telematico, o la soluzione di emissione dei corrispettivi, associando poi uno o più strumenti di pagamento elettronico tra quelli che risultano censiti per quell'operatore.

PROCEDURA

Per ciascun collegamento:

- selezionare l'*RT* che si intende collegare, dall'elenco delle matricole degli *RT* che risultano attivi nel mese di riferimento;
- successivamente selezionare il *POS* che si intende collegare al *RT* appena scelto;
- indicare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale il *RT* e il *POS* selezionati vengono utilizzati.

Nel caso in cui la procedura web non riporti i dati di un *POS* di cui l'esercente è titolare, è necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi e registrare il collegamento con il *RT* in associazione del quale è utilizzato. Questo adempimento è una comunicazione *una tantum*, che deve essere aggiornato solo in caso di sostituzione del registratore, cambio del *POS*, cambio di *acquirer*, apertura o chiusura di unità locali o migrazione verso nuove soluzioni di incasso, compresi i canali virtuali.

SOGGETTI DELEGATI

L'abbinamento tra i registratori telematici (*RT*) e gli strumenti di pagamento può essere svolto sia dall'esercente sia dai soggetti delegati al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" nel portale "Fatture e Corrispettivi". Invece, l'abbinamento tra la procedura "Documento Commerciale on line" e gli strumenti di pagamento può essere effettuato esclusivamente dall'esercente, in quanto non è delegabile.

CASI DI ESCLUSIONE

Non rientrano nelle nuove disposizioni, anche se incassati con pagamento elettronico:

- i corrispettivi certificati tramite distributori automatici;
- i corrispettivi relativi alla cessione di carburante;
- i corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici;
- i corrispettivi esonerati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica (ad esempio tabacchi e generi di monopolio o vendite a distanza),

Se l'esercente utilizza lo stesso *POS* per incassi relativi a operazioni che richiedono documento commerciale e a operazioni esonerate, il collegamento va comunque registrato.

L'esclusione avviene solo quando un *POS* è dedicato esclusivamente a incassi di operazioni non soggette a documento commerciale, a vending, carburanti, ricariche.

Nel caso in cui l'esercente scelga di dichiarare l'uso esclusivo di un *POS* a fronte di operazioni esonerate, quel *POS* non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l'incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.

Se, tuttavia, l'esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i *POS* utilizzati per l'incasso elettronico devono essere collegati.

L'obbligo di collegamento dei *POS* non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.



BOX DI SINTESI

TIPOLOGIA VENDITE	ADEMPIMENTO
Solo vendite certificate con documento Commerciale	Collegamento di tutti i POS
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per l'incasso delle fatture, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati".
Solo vendite certificate con fattura	Nessun adempimento
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi esonerati, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati".
Solo vendite esonerate dalla certificazione dei Corrispettivi	Nessun adempimento
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici	Collegamento di tutti i POS utilizzati per l'incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web "POS non collegati".

INDICAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al momento dell'emissione del documento commerciale di vendita, l'esercente deve indicare e registrare la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.).

L'errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell'emissione del documento commerciale comporta è sanzionata ex D.Lgs n. 471/1997.

SANZIONI

Il nuovo adempimento è collegato a due nuove specifiche sanzioni:

- 1) 100 € per ogni violazione commessa entro il limite massimo di 1.000€ per ciascun trimestre, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico, per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati

- incompleti o non veritieri dei pagamenti elettronici;
- 2) da 1.000 a 4.000 € con possibilità di applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per il mancato collegamento degli strumenti di pagamento.

FAQ AGENZIA ENTRATE

Come si effettua il collegamento?

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l'esercente dovrà utilizzare l'apposita procedura web disponibile nella propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.

Per effettuare il collegamento è necessario cambiare o adeguare il mio registratore di cassa telematico?

No, non è necessario in quanto il collegamento è effettuato esclusivamente utilizzando la procedura web disponibile nella propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Posso delegare qualcuno per effettuare il collegamento?

La registrazione del collegamento potrà essere effettuata anche dagli intermediari aventi delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Per quanto riguarda, invece, il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico alla procedura web "Documento Commerciale on line", la registrazione del collegamento dovrà essere effettuata direttamente dall'esercente poiché l'utilizzo di questa procedura non è delegabile.

Chi è obbligato ad effettuare il collegamento?

I soggetti che utilizzano un registratore di cassa telematico o la procedura web "Documento Commerciale on line" per la certificazione dei corrispettivi incassati mediante uno strumento di pagamento elettronico.

Quali strumenti di pagamento elettronico devono essere collegati?

Ogni strumento hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme online, app e analoghe), mediante i quali l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi certificati mediante un registratore di cassa telematico o la procedura web "Documento Commerciale in linea".

Se utilizzo il POS per incassare pagamenti relativi sia ad attività di vendita per le quali vige l'obbligo di emissione del documento commerciale, sia attività esonerate, devo registrare il collegamento?

Sì. Qualora l'esercente utilizzi il POS per l'incasso di pagamenti relativi sia a operazioni soggette all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi con gli appositi strumenti (RT o procedura web "Documento commerciale on line"), sia a operazioni esonerate da tale obbligo (ad es. vendita di tabacchi, cessione di carburanti, attività di vendita a distanza, ecc.), il POS deve essere collegato allo strumento utilizzato per la certificazione dei corrispettivi.

Cosa devo fare per registrare le informazioni del pagamento elettronico nel registratore di cassa telematico?

Al momento dell'emissione del documento commerciale è necessario indicare la corretta forma di pagamento e il relativo ammontare con le funzionalità già disponibili nel registratore di cassa telematico e nella procedura web "Documento Commerciale on line".

Deve essere collegato anche il bonifico bancario?

No, il bonifico bancario non rientra tra gli strumenti di pagamento elettronico da collegare. In ogni caso, se il pagamento avviene tramite bonifico, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento elettronico e il relativo ammontare.

Quando devo registrare il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico al registratore di cassa telematico o alla procedura web “Documento Commerciale on line”?

Gli strumenti di pagamento elettronico di cui l'esercente era già in possesso al 1° gennaio 2026 o di cui è entrato in possesso nel mese di gennaio 2026 devono essere collegati entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web.

Ad esempio, il POS già in possesso dell'esercente al 1° gennaio 2026 o attivato nel corso di gennaio dovrà essere collegato a partire dalla data di apertura della procedura web, prevista per i primi giorni di marzo 2026, ed entro i successivi 45 giorni.

In caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS in data successiva al 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Ad esempio, il POS attivato nel mese di aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026 mediante la procedura web disponibile nel sito dell'Agenzia.

L'aggiornamento dei collegamenti è necessario nel caso di collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso, di attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più

Quali informazioni devo conoscere per effettuare il collegamento?

Per effettuare il collegamento è necessario conoscere la matricola del registratore di cassa telematico, i dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico e l'indirizzo dell'esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati.

Quali sono i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per il collegamento?

Gli strumenti di pagamento elettronico di tipo fisico sono identificati dalla matricola del terminale (Terminal ID) e dai dati dell'operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

Gli strumenti di tipo virtuale (tipicamente quelli che consentono i pagamenti via internet, mediante piattaforme online o APP) sono identificati solamente dai dati dell'operatore finanziario (codice fiscale e denominazione) con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento.

Gli strumenti di pagamento elettronico di cui sono titolare sono già presenti in procedura?

Sì. I dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui l'esercente è titolare sono già presenti in procedura sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari.

Nella procedura web non trovo un POS di cui sono titolare. Cosa devo fare?

In questo caso la procedura consente di inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema. Oltre ai dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico occorre inserire anche il numero di contratto di convenzionamento stipulato con l'operatore finanziario.

Non conosco il Terminal ID del POS. Dove posso reperirlo?

Il Terminal ID e gli altri dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico possono essere reperiti nella documentazione contrattuale, nei rapporti periodici o nelle aree web dedicate e messi a disposizione dall'operatore finanziario. In caso di necessità si consiglia di rivolgersi al servizio di assistenza dell'operatore.

Posso collegare uno stesso strumento di pagamento elettronico a più registratori di cassa telematici?

Sì. Il collegamento può essere multiplo. Il POS di tipo fisico può essere collegato a più registratori di cassa telematici a condizione che l'indirizzo del punto vendita sia lo stesso.

Lo strumento di pagamento elettronico di tipo virtuale può essere collegato a più registratori di cassa telematici anche utilizzati presso differenti punti vendita.

Devo associare un POS fisico già collegato ad un registratore di cassa telematico presente in un altro punto. Come devo fare?

Occorre eliminare il precedente collegamento indicando la data di fine utilizzo nel vecchio punto vendita. Successivamente è possibile registrare il nuovo collegamento indicando l'indirizzo del punto vendita dove è presente il registratore di cassa telematico a cui il POS viene collegato.

Posso collegare al registratore di cassa telematico più di uno strumento di pagamento elettronico?

Sì. Ad un singolo registratore di cassa telematico possono essere collegati più POS (fisici o virtuali).

Sono un venditore ambulante: quale indirizzo devo inserire nella procedura di collegamento?

Nessuno, infatti in questi casi è possibile selezionare la casella "Dispositivo ambulante" e non sarà richiesta la compilazione dei campi relativi all'indirizzo.

La procedura web riporta un POS di cui non sono titolare. Cosa devo fare?

In questo caso sarà possibile segnalare la non titolarità utilizzando la funzionalità "POS non collegati". Effettuata questa operazione il POS non verrà ulteriormente riportato nell'elenco dei POS collegabili.

Devo restituire all'operatore finanziario il POS che avevo già collegato con il registratore di cassa telematico. Cosa devo fare?

In questo caso sarà necessario eliminare il collegamento tra il POS e il registratore di cassa telematico indicando la data a partire dalla quale il POS non è più utilizzato. Successivamente, è possibile segnalare la restituzione utilizzando la funzionalità "POS non collegati". Effettuata questa operazione il POS non verrà ulteriormente riportato nell'elenco dei POS collegabili.

La procedura web riporta un POS che utilizzo solo per le vendite esonerate dall'emissione del documento commerciale. Cosa devo fare?

E' possibile segnalare l'utilizzo esclusivo del POS per attività esonerate dall'obbligo di emissione del documento commerciale utilizzando la funzionalità "POS non collegati". Effettuata questa operazione il POS non verrà ulteriormente riportato nell'elenco dei POS collegabili.



BOX DI SINTESI

NUOVO ADEMPIMENTO	Obbligo di collegare lo strumento mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (es. POS) e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi (RT)
TERMINI	• POS già attivi in data 01/01/2026: • la scadenza sarà il 19/04/2026 (prorogata al 20/04/2026, in quanto il 19 è festivo). • POS attivati dopo gennaio 2026: tra il 6° e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione del POS.
PROCEDURA	Procedura web "Gestione collegamenti", messa a disposizione nel portale "Fatture e Corrispettivi" dai primi giorni di marzo 2026.
ESCLUSIONI	• i corrispettivi certificati tramite distributori automatici; • i corrispettivi relativi alla cessione di carburante; • i corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici; • i corrispettivi esonerati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

PROCEDURA OPERATIVA

Dal Portale FATTURE e CORRISPETTIVI:

Fatture e Corrispettivi

Se vuoi saperne di più o ricevere assistenza consulta "Info e Assistenza" presente in alto a destra su tutte le pagine di Fatture e Corrispettivi.

Codice fiscale / Codice Entratel:

Password: Codice PIN:

☐ Ricorda Codice fiscale / Codice Entratel

[Accedi](#)

[Entra con SPID](#)
[Entra con CIE](#)
[Entra con CNS](#)

su CORRISPETTIVI


Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.

Si ricorda che, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, è obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante gli strumenti di cui all'art. 2, comma 3, del d.Lgs. n. 127/2015 (registratori telematici e procedura web "documento commerciale online").

 [vai a Corrispettivi](#)

 [Documento Commerciale on line](#)

 [Interventi di Laboratorio](#)

ACCEDI A SERVIZI

Home corrispettivi	Accreditamento	Produttore	Gestore ed Esercente
Accreditamento Area dedicata alla fase di "accreditamento" degli esercenti che utilizzano i Registratori Telematici, dei gestori delle Vending machine, dei produttori di Registratori Telematici nonché dei produttori del software dei dispositivi mobili utilizzati per generare, sigillare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate il file dei dati dei corrispettivi. Accreditati	Produttore Area contenente i servizi dedicati ai produttori dei Registratori Telematici nonché ai produttori del software dei dispositivi mobili. Accedi ai servizi	Gestore ed Esercente Area contenente i servizi dedicati ai gestori delle Vending machine o agli esercenti che utilizzano i Registratori Telematici. Accedi ai servizi	

Collegamento dispositivi – POS


[← torna a Fatture e Corrispettivi](#)
[Info e Assistenza](#)

Utente: **BLDRFL8**
 per conto di: **0265**
[Cambia utenz](#)

[Home corrispettivi](#)
[Accreditamento](#)
[Produttore](#)
[Gestore ed Esercente](#)

Servizi per Gestore ed Esercente

- Censimento singolo dispositivo
- Censimento massivo dispositivi
- Classificazione dispositivi
- Certificato Gestore ed Esercente
- Collegamento dispositivi - POS**
- Gestione collegamenti
- Storico richieste massive
- Storico collegamenti
- POS non collegati

Scegli il servizio nel menù a sinistra:

- Classificazione dei Dispositivi per la destinazione d'uso in ambito "Sanità" piuttosto che "Entrate"
- Associazione dei Dispositivi agli strumenti di pagamento elettronico
- Censimento dei Sistemi Master in forma massiva o puntuale e ottenere il QR CODE da applicare sulle vending machine
- Richiesta del proprio "Certificato Gestore ed Esercente"
- Ricerca puntuale del Sistema Master o del Dispositivo Mobile censito a sistema
- Storico di tutte le richieste di censimento dei Sistemi Master e dei Dispositivi Mobili effettuate a sistema nel tempo
- Ripristino dispositivo per dismissione, perdita di certificato o per certificato prossimo alla scadenza
- Procedure di emergenza in caso di problemi di connettività, malfunzionamento del dispositivo, trasmissioni scartate

[Home corrispettivi](#)
[Accreditamento](#)
[Produttore](#)
[Gestore ed Esercente](#)

Servizi per Gestore ed Esercente

- Classificazione dispositivi
- Certificato Gestore ed Esercente
- Collegamento dispositivi - POS
 - Gestione collegamenti**
 - Storico collegamenti
 - Storico richieste massive
 - POS non collegati

Gestione Collegamenti

Questa funzionalità deve essere utilizzata per collegare gli strumenti di pagamento elettronico sia di tipo fisico che di tipo virtuale, che per semplicità nella procedura sono indicati con il termine POS.

La funzionalità di collegamento tra Registratori Telematici/Server RT e Strumenti di Pagamento Elettronico può essere fatta secondo le due seguenti modalità:

- Puntuale**: consente di selezionare un Registratore Telematico/Server RT e indicare gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante tale strumento. Cliccare su [Collegamento puntuale](#).
- Massiva**: consente di comunicare con una sola operazione fino a 1000 collegamenti caricando un file csv opportunamente strutturato. Con questa modalità di collegamento è possibile indicare **esclusivamente** gli strumenti di pagamento già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer) e l'esercente può effettuare il download mediante la funzione [Elenco Strumenti di Pagamento](#).

Il file debitamente compilato può essere trasmesso mediante la funzione [Collegamento massivo](#).

Servizi per Gestore ed Esercente

Classificazione dispositivi

Certificato Gestore ed Esercente

Collegamento dispositivi - POS

Gestione collegamenti

Storico collegamenti

Storico richieste massive

POS non collegati

Ricerca dispositivo

Ripristino dispositivo

Procedure di emergenza corrispettivi

Procedure di emergenza lotteria

Collegamento Puntuale Dispositivi - POS

Periodo di collegamento 12 2025

La funzionalità consente di registrare il collegamento tra un Registratore Telematico/Server RT e gli Strumenti di Pagamento Elettronico utilizzati per incassare i corrispettivi certificati mediante il dispositivo selezionato.

Lo Strumento di Pagamento Elettronico deve essere scelto, mediante il check a selezione multipla, tra quelli già presenti a sistema sulla base delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari (Acquirer). Esclusivamente nel caso in cui si è in possesso di uno strumento di pagamento non presente nel suddetto elenco è possibile effettuare il suo censimento manuale, utilizzando la funzione "Aggiungi POS".

ATTENZIONE: gli strumenti di pagamento con stesso Terminal_Id vanno collegati allo stesso RT.

Matricola RT

☒ LTEDC000000

☐ LTERT000001

☐ LTERT000004

☐ LTMXX568890

Strumenti di pagamento elettronico						
Seleziona	Tipo POS	Terminal_Id	Acquirer Italiano/Estero	CF Acquirer	Denominazione Acquirer	Dettaglio
☐	Fisico	12969489	Italiano	06874351007	POSTEPAY S.P.A.	Q
☐	Fisico	37104685	Italiano	04107060966	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Q
☐	Fisico	95015033	Italiano	05221390825	MONEYNET SPA	Q
☐	Fisico	95017523	Italiano	05221390825	MONEYNET SPA	Q
☐	Online		Italiano	05221390825	MONEYNET SPA	Q

Aggiungi POS

Rottamazione-*quinquies* 2026: la nuova definizione agevolata dei ruoli



A cura di **Massimo Gamberoni**

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova opportunità per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo: la c.d. “rottamazione-*quinquies*”, ossia la quinta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Si tratta di una misura mirata e selettiva, meno ampia delle precedenti, ma altamente vantaggiosa per ottenere l’abbattimento totale di sanzioni, interessi e aggi. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2026.

La legge di Bilancio introduce la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso **dal 1.01.2000 al 31.12.2023**, collocandosi nel solco dei precedenti interventi legislativi. Le disposizioni normative prevedono la facoltà, per il contribuente, di beneficiare **dell’abbattimento** delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di **sanzioni** e **interessi**, nonché degli **interessi di mora**, delle **sanzioni civili** e delle **somme aggiuntive**. La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di **capitale** nonché maturate a titolo di rimborso delle **spese** per le **procedure esecutive** e di **notifica** della cartella di pagamento.

INQUADRAMENTO NORMATIVO E FINALITÀ DELLA MISURA

Rispetto alle precedenti edizioni, la nuova misura presenta una **caratteristica distintiva rilevante**: l’ambito oggettivo è più circoscritto e non include **i carichi derivanti da accertamento**.

L’obiettivo è duplice:

favorire l’incasso di crediti erariali e previdenziali;

consentire ai contribuenti di regolarizzare posizioni debitorie con un significativo abbattimento degli accessori.

AMBITO OGGETTIVO: QUALI DEBITI POSSONO ESSERE ROTTAMATI

La rottamazione-*quinquies* riguarda i **carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**.

Sono definibili esclusivamente i seguenti debiti:

Imposte dirette e Iva risultanti da dichiarazioni annuali e controlli automatizzati e formali	Artt. 36- <i>bis</i> e 36- <i>ter</i> del D.P.R. 600/1973; Artt. 54- <i>bis</i> e 54- <i>ter</i> del D.P.R. 633/1972.
	Si tratta di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o somme emerse da controlli automatici o formali. Sono quindi esclusi i carichi derivanti da accertamento vero e proprio .
Contributi previdenziali INPS	Sono definibili i contributi dovuti all'INPS, purché: • dichiarati ma non versati; • non richiesti a seguito di accertamento ispettivo.
Sanzioni per violazioni del Codice della Strada	Sono incluse le sanzioni amministrative per violazioni del D.lgs. 285/1992, irrogate da amministrazioni statali (Prefetture).
	In questo caso, la definizione riguarda solo gli interessi , delle maggiorazioni del decimo previste dalla L. 689/1981 e l'aggio , mentre la quota capitale della sanzione principale resta integralmente dovuta.

Si noti che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonostante abbia reso disponibili alcune FAQ, non chiarisce totalmente alcuni punti. Di conseguenza, si possono ipotizzare, con le dovute cautele, alcune soluzioni facendo riferimento alle precedenti sanatorie. Ad esempio, per i **contributi Inps**, sono esclusi quelli derivanti dall'accertamento, ma non sono forniti criteri oggettivi per distinguere, all'interno degli avvisi di addebito, le somme riconducibili all'omesso versamento da quelle accertative in senso stretto.

Nelle precedenti rottamazioni, l'Inps ha distinto i carichi derivanti da Dm10 / Uniemens o autoliquidazione, rispetto ai verbali ispettivi o accertamenti d'ufficio. Si ritiene pertanto che siano **definibili** i contributi relativi alle Gestioni Artigiani e Commercianti, alla Gestione Separata e quelli dovuti in qualità di datore di lavoro, ma solo qualora derivino da dichiarazioni già presentate, mentre restano **esclusi** tutti i debiti scaturiti da accertamenti ispettivi. Si può quindi ritenere che il contribuente **non possa riqualificare autonomamente** il carico ed eventuali errori di classificazione potranno essere contestati solo con istanza all'ente creditore.

Anche in relazione alle sanzioni per le violazioni del Codice della Strada, si noti che l'automatismo della rottamazione-*quinquies* non opera in modo generalizzato, ma **richiede una preliminare qualificazione dell'Ente creditore che ha emesso la sanzione**.

La norma, così come confermato anche dalla FAQ n. 3 dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ammette alla definizione agevolata **esclusivamente le sanzioni irrogate dalle Amministrazioni dello Stato**, tipicamente riconducibili alle Prefetture. Ne consegue che **rientrano nel perimetro della rottamazione-quinquies le multe elevate, per esempio, dalla Polizia Stradale o dall'Arma dei Carabinieri**. Per queste specifiche pendenze, è doveroso ricordare che il beneficio della rottamazione è, per sua natura, limitato: la definizione non intacca la sanzione principale (il cosiddetto "*capitale*", ovvero la "*multa*" stessa), che deve essere corrisposta integralmente, ma determina esclusivamente lo stralcio degli interessi e dell'aggio della riscossione.

Diversa è la situazione per **le sanzioni elevate dalla Polizia Locale (i vigili urbani)** o comunque irrogate da **Comuni, Province e Città Metropolitane**. Questi carichi sono **tassativamente esclusi** dalla rottamazione-*quinquies*, poiché la legge riserva la facoltà di aderire alla misura agevolativa statale solo per i carichi erariali o statali. Tuttavia, ciò non significa che per le multe comunali ogni speranza sia preclusa. Per queste fattispecie, infatti, il

legislatore ha introdotto un meccanismo parallelo che conferisce agli Enti locali la potestà autonoma di istituire proprie forme di definizione agevolata. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo: ogni singolo Comune o Regione potrà decidere se attivare o meno la sanatoria.

La rottamazione **Enti locali** si caratterizza per una **spiccata eterogeneità procedurale**: agli Enti locali non è imposto un termine perentorio entro il quale adottare l'eventuale legge regionale o regolamento comunale; l'unico vincolo procedurale è posto a tutela del debitore e impone che, una volta pubblicato l'atto regolamentare sul sito istituzionale, l'Ente dovrà obbligatoriamente concedere ai contribuenti un termine non inferiore a 60 giorni per presentare la domanda di adesione.

Il contribuente interessato dovrà dunque, in via preliminare, effettuare un'attenta attività di monitoraggio, consultando periodicamente i siti web dei Comuni di interesse per verificare l'eventuale pubblicazione dei regolamenti attuativi.

In sintesi, per le multe della Polizia Locale non esiste un diritto acquisito alla rottamazione, ma **un'opportunità** subordinata alla volontà politica e finanziaria della singola amministrazione, da verificare caso per caso nelle delibere che verranno (**eventualmente**) adottate dagli Enti locali.

Ambito soggettivo

Possono aderire:

- persone fisiche;
- imprese;
- professionisti;
- enti.

La misura si applica anche ai debiti inseriti in:

- procedure di sovraindebitamento *ex* Legge 3/2012;
- procedure previste dal D.Lgs. n. 14/2019.

In tali casi, il pagamento può avvenire secondo modalità e tempistiche stabilite nel decreto di omologazione.

IMPORTI DOVUTI E IMPORTI STRALCIATI

Somme da versare	Somme automaticamente stralciate
Il contribuente deve pagare esclusivamente: • capitale • spese per procedure esecutive • spese di notifica	Non sono dovuti: • Interessi iscritti a ruolo • Interessi di mora (art. 30 DPR 602/1973) • Sanzioni • Sanzioni civili su crediti previdenziali • Aggio dell'Agente della riscossione

In quanto derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter* DPR 600/1973, la rottamazione-*quinquies* dovrebbe estendersi anche alle **addizionali locali** ma per il momento le FAQ messe a punto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per guidare i contribuenti nell'avvio della definizione agevolata, tacciono sul punto.

Si noti inoltre che la disciplina non include i **tributi locali**. Tuttavia, Regioni ed Enti Locali possono introdurre proprie definizioni agevolate ai sensi della Legge 199/2025, commi 102-110.

PRECEDENTI ROTTAMAZIONI: DEBITI INCLUSI ED ESCLUSI

Possono essere inseriti:

- debiti decaduti da precedenti rottamazioni;
- debiti decaduti dalla rottamazione-*quater* al 30.09.2025.

Sono invece esclusi:

- i debiti della rottamazione-*quater* per i quali, al 30.09.2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute. Ad ulteriore specificazione sul punto precedente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i debiti per i quali il contribuente aveva aderito alla **rottamazione-*quater***, senza tuttavia rispettare anche una sola delle scadenze del piano di pagamento, possono essere ricompresi nella rottamazione-*quinquies*. Si tratta dei carichi affidati alla riscossione tra il 1.01.2000 e il 30.06.2022, derivanti dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione, oppure dall'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti all'Inps che hanno determinato l'inefficacia della rottamazione alla data del 30.09.2025.

L'ILLUSIONE DEL RIPESCAGGIO INTEGRALE

L'arco temporale di riferimento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione prevede una **sovrapposizione temporale** che rende teoricamente possibile il "**ripescaggio**" nella nuova misura dei debiti già inclusi in precedenti rottamazioni per le quali il contribuente sia incorso nella decadenza per mancato o intempestivo pagamento del dovuto, così come espressamente consentito dalla legge di bilancio 2026. Tuttavia, questo automatismo di trascinarsi dei vecchi piani decaduti nella nuova definizione agevolata è tutt'altro che scontato, poiché la nuova norma prevede barriere sia soggettive, sia oggettive.

La **prima limitazione** è la già citata condizione in cui versano i debitori che hanno aderito alla **rottamazione-*quater*** o alla relativa **riammissione**: non possono accedere al nuovo istituto i debiti ricompresi in dichiarazioni di adesione alla rottamazione-*quater* per i quali, alla data del 30.09.2025, risultino versate tutte le rate scadute. Il legislatore ha inteso **inibire comportamenti opportunistici**: chi è in regola con la *quater* alla data indicata deve proseguire su quel binario e non può transitare verso la nuova sanatoria, possibilità che, invece, sarebbe stata interessante al fine di rimodulare il debito residuo su un piano di **versamento ben più ampio** rispetto a quello originario (fino a 54 rate bimestrali).

La **seconda limitazione**, ancora più incisiva perché **trasversale** a tutte le precedenti rottamazioni, riguarda il **perimetro oggettivo** della nuova sanatoria: mentre le precedenti misure permettevano di definire la quasi totalità dei carichi iscritti a ruolo (inclusi gli accertamenti tributari), la rottamazione-*quinquies* **circoscrive** l'agevolazione esclusivamente ai debiti derivanti da dichiarazioni. Ne consegue che un contribuente decaduto da una vecchia rottamazione, che includeva al suo interno debiti derivanti da avvisi di accertamento, non potrà inserire questi specifici carichi nella domanda di rottamazione-*quinquies*. Tali importi, pur rientrando nell'arco temporale 2000-2023, rimarranno quindi fuori dalla nuova sanatoria e **dovranno essere gestiti con le modalità ordinarie**, poiché la natura del debito (da accertamento e non da liquidazione dichiarativa) ne preclude l'ammissibilità alla nuova definizione agevolata.

MODALITÀ DI ADESIONE

La domanda deve essere presentata **entro il 30 aprile 2026**, esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

MODALITÀ ALTERNATIVE	
Area riservata (SPID, CIE, CNS, Entratel)	Area pubblica con allegazione documento di identità

È possibile:

- selezionare singoli carichi;
- scegliere il numero di rate.

È possibile richiedere il prospetto anche attraverso un intermediario tramite il canale EquiPro, munito di apposita delega per l'accesso e la gestione della posizione debitoria Agenzia delle Entrate-Riscossione, oppure, infine, è possibile inviare la richiesta anche cartacea allegando un documento di riconoscimento del legale rappresentante o del titolare della posizione individuale.

Se si richiede in **area riservata**:

- si dovranno indicare le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata;
- si visualizzerà una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico;
- nelle successive 12 ore si riceverà una mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni (attenzione, decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta).

Se si richiede in **area pubblica**:

- è necessario compilare un apposito form in ogni sua parte e allegare la documentazione di riconoscimento;
- si riceverà una prima mail all'indirizzo indicato, con il link da convalidare entro le successive 72 ore (decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata);
- dopo la convalida, una seconda mail indicherà la presa in carico della richiesta e i suoi riferimenti identificativi;
- infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è corretta, arriverà una terza mail con il link per scaricare il Prospetto informativo entro i successivi 5 giorni (anche in questo caso, decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta).

Il prospetto fornirà l'elenco delle **cartelle/avvisi** riguardanti carichi per i quali è possibile accedere all'istituto della **definizione agevolata** distinguendo la *"situazione contabile attuale"* dal *"totale da pagare in definizione agevolata"*.

Il prospetto **non ha alcun valore di adesione** alla rottamazione, avendo solo scopo appunto informativo.

In entrambi i casi, sarà necessario specificare l'indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione. Successivamente, **entro il 30.06.2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione** invierà all'interessato la comunicazione contenente le somme complessivamente dovute, nonché quello delle singole rate.

PROSPETTO INFORMATIVO

Il prospetto informativo contiene i debiti che rientrano nell'ambito applicativo della Rottamazione-*quinquies* introdotta dalla Legge n. 199/2025:

- Elenco cartelle definibili;
- Importi dovuti;
- Simulazione del piano rateale.

Il documento contiene l'elenco delle cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che possono essere "definiti" e l'importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti

di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale). Nel prospetto informativo è precisato che la **comunicazione del riscossore** per chi ha presentato **domanda tramite l'area riservata** sarà disponibile **esclusivamente** all'interno della stessa, senza invio tramite e-mail o Pec. In basso a destra è riportata la data di elaborazione comprensiva dell'ora, che rappresenta il momento esatto in cui è stato effettuato il calcolo dell'importo netto dovuto, insieme al riepilogo delle cartelle e degli avvisi inclusi nella definizione. I pagamenti effettuati dopo tale data non risultano considerati nel prospetto. Inoltre, eventuali indicazioni sopraggiunte dagli enti creditori dopo la data di elaborazione possono comportare modifiche al contenuto del prospetto e agli importi indicati.

Venendo all'analisi tecnica del documento, il valore aggiunto del Prospetto informativo risiede nella sua **struttura tabellare** appositamente progettata per mettere a **confronto** il debito **originario** con quello **agevolato** a seguito di adesione alla rottamazione. Dalla disamina delle colonne emergono 3 **informazioni fondamentali** per ogni singolo carico iscritto a ruolo.

La **prima sezione** identifica il carico inizialmente affidato, riportando il numero del documento, l'Ente creditore e la data di affidamento (elemento dirimente per verificare il rispetto del perimetro temporale che abbraccia il periodo dal 1.01.2000 al 31.12.2023).

La **seconda sezione**, denominata situazione contabile attuale, espone il **debito** nella sua **interezza** alla data della richiesta: **capitale, interessi di mora, sanzioni piene e aggio**. Questa colonna, quindi, espone l'importo che il contribuente dovrebbe versare alla data del prospetto in assenza di rottamazione.

La **terza sezione** riporta il **totale** da pagare in caso di **definizione agevolata**, e quindi il dato di reale interesse, in quanto espone l'importo depurato da sanzioni, interessi di mora e aggio.

Dal confronto dei valori contenuti nelle 3 colonne (in particolare situazione attuale e il minore importo da versare in caso di rottamazione) emerge il risparmio assicurato dalla misura.

COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Entro il **30 giugno 2026**, l'Agenzia comunica:

- Ammontare complessivo dovuto;
- Importo rate;
- Scadenze;
- Moduli precompilati.

In caso di diniego, sono indicate le motivazioni.

Per coloro che hanno presentato la domanda di adesione in area riservata, la "Comunicazione" con i relativi moduli di pagamento, sarà disponibile, così come previsto dalla norma, esclusivamente all'interno della propria area riservata.

PIANO DEI PAGAMENTI

Il **pagamento** delle somme dovute potrà essere effettuato mediante: App EquiClick, CBILL, tabaccai, PagoPA e domiciliazione bancaria; non è possibile utilizzare eventuali crediti in compensazione.

Gli importi possono essere versati in un'unica soluzione oppure secondo un piano di rateizzazione.

IN UNICA SOLUZIONE	Entro il 31 luglio 2026
RATEIZZAZIONE FINO A 54 RATE (9 ANNI)	31 luglio 2026 (1 ^a rata); 30 settembre 2026 (2 ^a); 30 novembre 2026 (3 ^a); Rate bimestrali fino al 31 maggio 2035.
	Dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo
	Importo minimo rata: €100

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Con la presentazione:

- Sono sospesi termini di prescrizione e decadenza;
- Non possono essere avviate nuove azioni esecutive;
- Non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche;
- Sono sospese le procedure in corso (salvo primo incanto positivo);
- Il contribuente non è considerato inadempiente ai fini DURC.

GIUDIZI PENDENTI

Il contribuente deve dichiarare l'eventuale pendenza di giudizi e impegnarsi alla rinuncia.

L'estinzione del giudizio avviene con:

- Versamento prima rata;
- Presentazione documentazione al giudice.
- Le sentenze non passate in giudicato diventano inefficaci.

CAUSE DI DECADENZA

La definizione è inefficace in caso di:

- Mancato pagamento dell'unica rata;
- Mancato pagamento di 2 rate (anche non consecutive);
- Mancato pagamento dell'ultima rata.

Effetti:

- Ripresa azioni esecutive;
- Versamenti trattenuti a titolo di acconto;
- Nessuna possibilità di nuova rateazione ex art. 19 DPR 602/1973.

CASO PARTICOLARE: MANCATO PAGAMENTO DI UNA RATA INTERMEDIA

Si noti che nella disposizione non è stata riportata la **tolleranza dei 5 giorni**, ossia la previsione, concessa nella precedente rottamazione-quater, che in caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata **risultava inefficace** e i versamenti effettuati erano considerati a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, con l'impossibilità di chiedere ulteriori dilazioni ai sensi di quanto previsto dall'art.19 Dpr 602/1973.

Se una rata (non ultima) non viene pagata:

- Non si decade **immediatamente**;
- Il pagamento successivo copre la rata arretrata;
- Se però resta scoperta l'ultima rata → decadenza.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito un esempio esplicativo (FAQ 17) basato su un piano di rateazione composto da 3 rate: qualora il contribuente versi la prima, ometta la seconda e versi regolarmente la terza, egli decade comunque dai benefici della misura. Ciò accade perché il versamento effettuato dopo una rata saltata viene imputato alla precedente insoluta (nel nostro caso la terza rata viene imputata alla seconda), lasciando quindi non pagata l'ultima rata del piano e, quindi, dando luogo a decadenza. In altri termini, **tutte le rate dovranno comunque essere versate per non decadere**, al fine di evitare il riemergere di tutte le somme stralciate oltre la quota parte di capitale ancora impagato, e incorrendo nella terza ed importante differenza rispetto alla precedente rottamazione: i carichi oggetto di decadenza non potranno più essere in alcun modo rateizzati ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973.

SOMME GIÀ VERSATE

Il comma 90 introduce un meccanismo funzionale a **semplificare**, per il **riscossore**, la gestione della rottamazione sia prima sia dopo la presentazione dell'istanza. Tale previsione, tuttavia, può comportare **conseguenze rilevanti** per il contribuente. La norma stabilisce infatti che tutte le somme versate, a qualunque titolo, con riferimento a debiti definibili - anche anteriormente all'adesione - restano **definitivamente acquisite** e non possono essere rimborsate.

Questa disposizione **incide** sia sulla gestione pregressa sia su quella successiva delle cartelle. Se, ad esempio, una cartella rientrante nel perimetro della rottamazione viene integralmente pagata (prima o dopo il 1° gennaio 2026), l'eventuale presentazione della domanda di definizione agevolata risulta di fatto **inutile**: il carico è già estinto e quanto versato rimane acquisito all'erario, senza possibilità di restituzione.

La medesima conseguenza si verifica qualora, dopo aver presentato l'istanza di rottamazione, il contribuente provveda per **errore** al pagamento integrale di una delle cartelle incluse nella definizione. Anche in questo caso opera il comma 90: l'importo corrisposto - comprensivo di interessi e sanzioni - non viene rimborsato. Se la cartella pagata erroneamente rientra in una rottamazione che comprende più carichi, il debito residuo oggetto di definizione dovrà essere ridotto della sola quota capitale già versata.

Occorre inoltre considerare un ulteriore effetto dell'istituto della rottamazione-*quinquies*, riproposto dalla legge di Bilancio 2026: la presentazione dell'istanza implica la **piena conoscenza** degli atti per i quali si chiede la definizione agevolata. Si tratta di un orientamento ormai consolidato anche in giurisprudenza, come confermato dalla **Corte di Cassazione** con l'ordinanza n. 32030/2024.

In sostanza, secondo la Suprema Corte, la domanda di definizione produce due effetti principali:

- determina la **piena conoscenza** della cartella indicata nell'istanza;
- **preclude** al contribuente la possibilità di sostenere, in un momento successivo, di non aver mai ricevuto l'atto oggetto di rottamazione.

PIANI DI DILAZIONE MISTI

È necessario prestare particolare cautela quando ci si trova di fronte a piani di rateazione **“misti”**, ossia comprensivi sia di carichi definibili con la rottamazione sia di debiti che restano esclusi dalla misura, come ad esempio **tributi locali** o importi derivanti da **accertamenti**. In queste situazioni, la sospensione non riguarda l'intero piano, ma opera unicamente sulla parte di debito effettivamente inclusa nell'istanza di definizione agevolata.

Ciò significa che la rateazione originaria non viene **interamente bloccata**: essa deve continuare, obbligatoriamente, per la quota relativa ai debiti non oggetto di rottamazione. Se il contribuente omette il pagamento di tali importi residui, incorre nella **decadenza** dal piano di **dilazione**, con conseguente riattivazione delle ordinarie procedure di riscossione. È quindi fondamentale chiarire che, quando in uno stesso piano **convivono** debiti rottamati e debiti esclusi, il pagamento deve proseguire regolarmente almeno per questi ultimi.

Dal punto di vista pratico, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (FAQ n. 19) ha specificato le **modalità** con cui adempiere a tale obbligo residuo. Il contribuente non deve effettuare calcoli complessi, poiché l'Amministrazione rende disponibili gli **importi già rideterminati**, al netto delle somme sospese. Per versare le rate riferite ai debiti non inclusi nella rottamazione-*quinquies* è possibile utilizzare i canali telematici istituzionali: accedendo all'area riservata del sito e utilizzando il servizio "Paga online", oppure tramite l'App Equiclick, il sistema propone automaticamente l'importo aggiornato da **corrispondere**, consentendo così di mantenere attiva la dilazione per la parte di debito non definibile. In alternativa, resta possibile rivolgersi agli sportelli dell'Agente della riscossione per ottenere i moduli di pagamento corretti.

Va infine ricordato che la sospensione ha carattere temporaneo e si estende dalla presentazione della domanda fino al 31 luglio 2026. Alla scadenza della prima (o unica) rata della definizione agevolata, le precedenti dilazioni vengono automaticamente revocate limitatamente ai carichi oggetto di rottamazione; inoltre, in caso di decadenza dalla procedura agevolata, tali debiti non potranno più essere ammessi a una nuova rateazione ordinaria.

STRATEGIE DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES: IL FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO

L'adesione alla rottamazione-*quinquies* non può essere considerata un semplice adempimento formale, ma rappresenta una vera e propria **operazione di riorganizzazione del debito** che richiede programmazione e valutazioni accurate. Dopo aver acquisito i dati certi attraverso il Prospetto informativo, professionista e contribuente devono **costruire una strategia** che assicuri la **sostenibilità** dei pagamenti nel tempo, anche alla luce delle regole stringenti su scadenze e decadenza introdotte dal legislatore, che non lasciano spazio a inadempimenti. Il primo passaggio è l'esame del prospetto informativo, necessario per individuare i carichi definibili e per simulare il **piano di versamento più adeguato**, considerando anche l'onere della rateazione (che può arrivare fino a un massimo di 54 rate bimestrali, distribuite nell'arco di nove anni).

Diversamente dalle precedenti versioni, che prevedevano rate iniziali di importo più elevato, la nuova disciplina stabilisce rate tutte di pari ammontare, **rendendo meno gravoso l'avvio del piano**. Va tuttavia considerato il costo finanziario dell'operazione. Scegliendo infatti la dilazione, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al tasso annuo del 3%. Pur essendo un tasso agevolato rispetto a quelli di mercato, su importi consistenti e su un periodo lungo può incidere in modo significativo. È previsto anche un **importo minimo di 100 euro** per ciascuna rata, circostanza che può limitare l'accesso al numero massimo di rate per debiti di entità ridotta.

Un aspetto centrale riguarda però la presentazione della domanda e, in particolare, **la possibilità di inviare più istanze distinte** entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Non si tratta di un elemento meramente procedurale, ma di una **scelta strategica**: ogni istanza viene infatti gestita autonomamente dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l'emissione di una specifica Comunicazione delle somme dovute e di un piano di pagamento indipendente.

Diventa quindi essenziale valutare un'eventuale **suddivisione** dei debiti alla luce degli effetti della decadenza, che comporta il **ripristino integrale del debito originario** (comprensivo di sanzioni, interessi e aggio) e la considerazione delle somme versate come semplici acconti. Inserire tutti i carichi in un'unica istanza espone al rischio che, in caso di mancato o insufficiente pagamento dell'unica rata - oppure, in presenza di un piano rateale, di

due rate anche non consecutive o dell'ultima rata - l'intera definizione venga meno. Al contrario, adottando una logica di “**compartimentazione del rischio**”, è possibile presentare più domande, ad esempio distinguendo tra debiti di importo contenuto o composti prevalentemente da sanzioni (da chiudere rapidamente con un piano breve o in unica soluzione) e carichi più rilevanti, per i quali richiedere il numero massimo di rate.

In questo modo, qualora dovessero emergere future difficoltà di liquidità, il contribuente potrebbe decadere solo da uno dei piani, continuando a **onorare** gli altri e **preservando**, almeno in parte, i **benefici** della rottamazione sui ruoli inclusi nelle relative istanze.



BOX DI SINTESI

- La **rottamazione-quinquies**, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di definire in modo agevolato i debiti affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**.
- Il contribuente deve pagare **solo il capitale e le spese di notifica o esecutive**, mentre vengono **stralciati sanzioni, interessi di mora, sanzioni civili e aggio**.
- Sono definibili principalmente **imposte risultanti da dichiarazioni, controlli automatici/formali e contributi INPS dichiarati ma non versati**, mentre **sono esclusi i debiti derivanti da accertamenti**.
- Possono aderire **persone fisiche, imprese, professionisti ed enti**, anche nell'ambito di procedure di crisi o sovraindebitamento.
- Per le **multe del Codice della Strada** la definizione vale solo per sanzioni irrogate da amministrazioni statali (es. Prefetture) e riguarda solo interessi e accessori, non la multa principale.
- Le **sanzioni elevate da Comuni o Polizia Locale** non rientrano automaticamente nella rottamazione, ma possono essere oggetto di eventuali sanatorie decise autonomamente dagli enti locali.
- La domanda deve essere presentata **entro il 30 aprile 2026** tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Il pagamento può avvenire **in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (circa 9 anni)** con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
- Con la presentazione della domanda **si sospendono azioni esecutive, fermi e ipoteche e i termini di prescrizione**, ma il contribuente deve rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai debiti inclusi.
- La definizione decade in caso di **mancato pagamento dell'unica rata o di due rate (anche non consecutive)**, con ripristino del debito originario e impossibilità di nuova rateazione ordinaria.

Le scritture di assestamento – Seconda parte



A cura di **Stefano Rossetti**

Le scritture contabili di assestamento sono quelle scritture che vengono effettuate per applicare alle voci di bilancio il postulato della prudenza e della competenza.

Le scritture di assestamento si dividono in quattro categorie: le scritture di completamento, le scritture di integrazione, le scritture di rettifica e le scritture di ammortamento.

Le scritture di completamento sono state oggetto di illustrazione in un precedente contributo (si consulti, a tale proposito, la rivista di gennaio), in questa sede si analizzeranno le scritture di integrazione, di rettifica e di ammortamento.

PREMESSA

Nella prima parte del presente contributo, pubblicata all'interno del numero di gennaio, abbiamo illustrato le scritture di completamento, le quali rappresentano una tipologia delle scritture di assestamento.

In questa seconda parte del contributo, invece, ci occuperemo delle scritture di:

- integrazione;
- rettifica;
- ammortamento.

LE SCRITTURE DI INTEGRAZIONE

Le scritture di integrazione rappresentano costi e ricavi di competenza dell'esercizio con manifestazione finanziaria futura; pertanto, si tratta di valori finanziaria presunti.

Nel prosieguo procediamo ad illustrare le principali fattispecie.

RATEI ATTIVI

I ratei attivi rappresentano valori finanziari presunti di ricavi di competenza di **due o più esercizi** la cui manifestazione finanziaria è posticipata. La caratteristica di questi ricavi è quella di maturare in misura lineare nel corso del tempo (a differenza dei ricavi stanziati come fatture da emettere).

Si pensi al seguente esempio: la società Alfa S.r.l. concede in locazione un fabbricato il cui canone è dovuto in via trimestrale posticipata. Il canone trimestrale ammonta a 3.000 euro ed è dovuto per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Il pagamento è previsto per il 28 febbraio. Il canone di competenza dell'esercizio in chiusura è pari 1.000, pari a 1/3 del canone trimestrale.

La società Alfa S.r.l. dovrà procedere nel seguente modo:

	31/12/n			
Rateo attivo (SP)	@	Canone di locazione (CE)	1.000	
	1/1/n+1			
Canone di locazione (CE)	@	Rateo attivo (SP)	1.000	
	28/2/n+1			
Banca c/c (SP)	@	Canone di locazione (CE)	3.000	

RATEI PASSIVI

Specularmente a quanto abbiamo visto in precedenza, i ratei passivi rappresentano valori finanziari presunti di costi di competenza di **due o più esercizi** la cui manifestazione finanziaria è posticipata. La caratteristica di questi costi, al pari dei ratei attivi, è quella di maturare in misura lineare nel corso del tempo (differentemente per quanto accade per i costi correlati alle fatture da ricevere).

Un esempio di ratei passivi potrebbe essere il seguente. La società Alfa S.p.a. ha emesso un prestito obbligazionario che prevede il pagamento di cedole semestrali posticipate. Le scadenze delle cedole sono il 1° marzo e il 1° ottobre di ciascun anno. L'importo delle cedole in scadenza il 1° marzo è di 10.700 euro. Si assume che gli obbligazionisti siano tutte persone fisiche, pertanto all'atto della corrisponsione degli interessi deve essere operata una ritenuta a titolo di acconto ex articolo 26, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973.

Alla luce di quanto sopra visto, l'importo degli interessi passivi di competenza dell'esercizio è pari 5.350 euro (10.700/2).

Le scritture contabili sono le seguenti:

	31/12/n			
Interessi passivi (CE)	@	Rateo passivo (SP)	5.350	
	1/1/n+1			
Rateo passivo (SP)	@	Interessi passivi (CE)	5.350	
	1/3/n+1			
Interessi passivi (CE)	@	#		10.700
		Banca c/c (SP)	7.918	
		Erario c/rit (SP)	2.782	

FATTURE DA EMETTERE

I ricavi per fatture da emettere rappresentano proventi legati ad operazioni che sono avvenute nell'esercizio per cui non è stato emesso il relativo documento contabile o fattura.

Si tratta di ricavi che, in base al principio della competenza, sono maturati nell'esercizio. Si ricorda che vengono considerati di competenza i ricavi:

derivanti da cessioni di beni mobili per le quali avviene nell'esercizio il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita e in cui l'ammontare può essere determinato in modo attendibile;

- derivanti da cessioni di beni immobili per le quali viene sottoscritto nell'esercizio l'atto di vendita (a meno che dal contratto non si evinca che i rischi e i benefici si siano trasferiti in un momento diverso);
- derivanti da prestazione di servizi le quali sono terminate nell'esercizio.

In questa fattispecie dobbiamo distinguere due fattispecie:

- operazioni per cui si è verificato il momento impositivo IVA;
- operazioni per cui **non** si è verificato il momento impositivo IVA.

Il primo caso si verifica quando il momento di maturazione del ricavo coincide con il momento impositivo dell'IVA. Potrebbe essere il caso di una vendita di un bene mobile i cui rischi e benefici si trasferiscono prima della chiusura dell'esercizio, con ciò determinando sia la maturazione del ricavo sia il momento in cui l'IVA diviene esigibile (momento impositivo dell'operazione).

Si pensi ad una società che vende un bene ad un corrispettivo di 8.000 euro + IVA con consegna (trasferimento dei rischi e dei benefici) il 30 dicembre, in relazione a tale cessione viene emessa la fattura differita il 12 gennaio dell'anno successivo. Il pagamento avviene il 20 gennaio.

Le scritture contabili sono le seguenti:

	31/12/n				
Fatture da emettere (SP)	@	#		9.760	
		Ricavi delle vendite (CE)	8.000		
		IVA ns debito (SP)	1.760		
	12/1/n+1				
Crediti vs clienti (SP)	@	Fatture da emettere (SP)		9.760	
	20/1/n+1				
Banca c/c (SP)	@	Crediti vs clienti (SP)		9.760	

Il secondo caso, invece, si può presentare quando viene eseguita una prestazione di servizi che termina entro la fine dell'esercizio, ma il pagamento (momento impositivo per le prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972) viene eseguito nell'esercizio successivo.

In questo caso occorre stanziare il ricavo derivante dall'esecuzione della prestazione senza evidenziare il debito IVA nei confronti dell'erario, in quanto alla data di chiusura dell'esercizio l'imposta non è divenuta esigibile.

Si pensi al seguente esempio: la società Alfa S.r.l. esegue una prestazione di servizi che termina il 28 dicembre. Il corrispettivo è di 5.000 euro. Il cliente esegue il pagamento in data 11/1.

Le scritture contabili sono le seguenti:

	31/12/n				
Fatture da emettere (SP)	@	Ricavi delle prestazioni (CE)		5.000	
	11/1/n+1				
Banca c/c (SP)	@	#		6.100	
		Fatture da emettere (SP)	5.000		
		IVA ns debito (SP)	1.100		

FATTURE DA RICEVERE

Specularmente a quanto visto in precedenza, i costi per fatture da ricevere rappresentano oneri legati ad operazioni che sono avvenute nell'esercizio per cui non è stato ricevuto il relativo documento contabile o fattura.

Valgono le medesime considerazioni che sono state svolte in relazione alle fatture da emettere.

Si considerino i seguenti esempi.

La società Alfa S.r.l. ha commissionato un parere legale ad un avvocato, il corrispettivo è di 10.000 euro più riva-
sa contributo integrativo della cassa professionale (4%) e IVA. Il parere viene consegnato in data 23 dicembre.

L'anno successivo, in data 15 gennaio l'avvocato emette la proforma che viene saldata in data 18 gennaio.

Le scritture contabili sono le seguenti:

Consulenze legali (CE)	31/12/n @	Fatture da ricevere (SP)	10.400	
Fatture da ricevere (SP)	15/1/n+1 @	Debiti vs fornitori (SP)	10.400	
# Debiti vs fornitori (SP) IVA ns credito (SP)	18/1/n+1 @	# Banca c/c (SP) Erario c/rit (SP)	10.440 2.288 10.728 2.000	12.728

La società Alfa S.r.l. acquista dalle Beta S.r.l. un macchinario per 20.000 euro più IVA. Il macchinario viene consegnato in data 30 dicembre. La società Alfa S.r.l. emette la fattura differita il 7 gennaio dell'anno successivo. Il corrispettivo viene saldato in data 31 gennaio.

# Macchinario (SP) IVA ns credito (SP)	30/12/n @	Fatture da ricevere (SP)	20.000 4.400	24.400
Fatture da ricevere (SP)	7/1/n+1 @	Debiti vs fornitori (SP)		24.400
Debiti vs fornitori (SP)	31/1/n+1 @	Banca c/c (SP)		24.400

FONDI PER RISCHI E FONDI PER ONERI

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati, i quali vengono scritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in cui l'obbligazione dovrà essere soddisfatta.

In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri, invece, rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

La distinzione tra le due tipologie di fondi, dunque, si basa sul fatto che:

- i fondi per rischi coprono **passività potenziali**, ovvero passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro. Pertanto, il rischio che la passività emerga deve essere oggetto di stima;
- i fondi per oneri invece coprono **passività certe**.

Alla luce di quanto sopra, se l'evento:

- è **potenziale** (quindi incerto nell'esistenza) e la conseguente passività non è determinata nella scadenza e/o nell'ammontare, allora si tratta di un accantonamento al **fondo per rischi**. A mero titolo esemplificativo, possono rientrare in questa fattispecie gli accantonamenti al fondo per imposte o gli accantonamenti al fondo controversie legali;
- è **certo** e la conseguente passività non è determinabile nella scadenza e/o nell'ammontare, allora si tratta di un **fondo per oneri**. A mero titolo esemplificativo, possono rientrare in questa fattispecie gli accantonamenti al fondo di indennità suppletiva di clientela.

Si vedano i seguenti esempi.

Ad una società viene notificato un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate con cui viene richiesta una maggior IRES, sanzioni e interessi per 12.000 euro. La società decide di impugnare tale atto presso la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado competente per territorio. Gli amministratori stimano di poter ottenere in via giudiziale una riduzione della pretesa del 50%. Si tratta di una passività potenziale, in quanto il giudice potrebbe annullare completamente la pretesa; pertanto, l'accantonamento deve avvenire al fondo per rischi.

	31/12/n			
Accantonamento al fondo per rischi (CE)	@	Fondo per rischi (SP)		6.000

Una società si avvale di agenti per i quali deve accantonare l'indennità di suppletiva di clientela. L'accantonamento dell'esercizio è di 10.000 euro. Si tratta di una passività certa, in quanto l'indennità deve essere obbligatoriamente corrisposta, ma, alla data di chiusura dell'esercizio, non è possibile sapere l'importo e la scadenza. Alla luce di ciò deve essere effettuato l'accantonamento al fondo per oneri.

	31/12/n			
Accantonamento al fondo per oneri (CE)	@	Fondo per oneri (SP)		10.000

LE SCRITTURE DI RETTIFICA

Le scritture di rettifica rappresentano costi e ricavi di competenza dell'esercizio con manifestazione finanziaria anticipata.

Tra le scritture di rettifica si annoverano i risconti e le scritture delle rimanenze.

RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi misura quote di costi di competenza due o più esercizi la cui manifestazione finanziaria è anticipata. La caratteristica di questi costi è quella di maturare in misura lineare nel corso del tempo. Si pensi al seguente esempio. La società Alfa S.r.l. paga il premio assicurativo di 12.000 euro del capannone in data 1° ottobre. La copertura assicurativa ha durata annuale. Il costo di competenza dell'esercizio in chiusura è di 4.000 euro, pari ai 4/12 del premio.

La società Alfa dovrà procedere nel seguente modo:

Premi assicurativi (CE)	1/10/n @	Banca c/c (SP)	12.000
Risconti attivi (SP)	31/12/n @	Premi assicurativi (CE)	8.000
Premi assicurativi (CE)	1/1/n+1 @	Risconti attivi (SP)	8.000

RISCONTI PASSIVI

Specularmente a quanto abbiamo visto in precedenza, i risconti passivi rappresentano quote di ricavi di competenza di due o più esercizi la cui manifestazione finanziaria è anticipata. La caratteristica di questi costi, al pari dei risconti attivi, è quella di maturare in misura lineare nel corso del tempo.

Un esempio potrebbe essere il seguente. La società Alfa S.r.l. concede in locazione un fabbricato il cui canone è dovuto in via trimestrale anticipata. Il canone trimestrale ammonta a 3.000 euro ed è dovuto per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Il pagamento è previsto per il 1° dicembre. Il canone di competenza dell'esercizio in chiusura è pari 1.000, pari a 1/3 del canone trimestrale.

La società Alfa dovrà procedere nel seguente modo:

Banca c/c (SP)	1/12/n @	Canoni attivi (CE)	3.000
Canoni attivi (CE)	31/12/n @	Risconti passivi (SP)	2.000
Risconti passivi (SP)	28/2n+1 @	Canoni attivi (CE)	2.000

LE RIMANENZE

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società.

Le principali tipologie di rimanenze di magazzino disciplinate sono:

- le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);
- le materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione);
- i prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assieme in fase di avanzamento);
- i semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);
- le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);
- i prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione).

Le rimanenze devono essere iscritte in base al criterio del costo. Viene considerato il costo di acquisto (prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori, ovvero tutti i costi collegati all'acquisto e i costi sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni attuali) per le merci e per le materie prime, sussidiarie e di consumo, mentre per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione viene assunto il costo di produzione (Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato).

Il magazzino deve essere valutato al minore tra il costo (come sopra definito) e il valore desumibile dall'andamento del mercato (per valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si intende la stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita).

Le scritture relative alle rimanenze rappresentano delle scritture di rettifica, in quanto il costo sostenuto deve essere rettificato nell'ipotesi in cui i relativi ricavi vengano conseguiti in un esercizio successivo.

Infatti, i costi di acquisto o di produzione, in base al principio di correlazione tra costi e ricavi, devono essere sospesi nello stato patrimoniale in attesa dei relativi ricavi.

Pertanto, all'atto dell'acquisto del bene oggetto di rimanenza la scrittura è la seguente:

#	5/12/n @	Debiti vs fornitore (SP)		6.600
Costi per materie prime (CE)			5.000	
IVA ns credito (SP)			1.100	

Se al termine dell'esercizio i beni non sono stati venduti costituiranno una rimanenza finale e, pertanto, il costo sostenuto non deve impattare sul conto economico dell'esercizio di acquisto, ma su quello in cui viene imputato il ricavo di vendita.

La scrittura di rettifica è la seguente:

	31/12/n @	Variazione positiva rimanenze (CE)		5.000
Rimanenze finali (SP)				

Quando i beni oggetto di rimanenza vengono venduti la scrittura è la seguente:

	11/1/n+1			
Crediti vs clienti (SP)	@	#		8.540
		Ricavi delle vendite (CE)	7.000	
		IVA ns debito (SP)	1.540	

Al termine dell'esercizio le rimanenze finali devono essere stornate, in quanto il costo sostenuto deve transitare al conto economico per essere contrapposto al ricavo a cui è correlato.

	31/12/n+1			
Variazione negativa rimanenze (CE)	@	Rimanenze finali (SP)		5.000

L'utile conseguito dall'operazione di vendita è pari a 2.000 euro (7.000 – 5.000) ed è imputato nell'esercizio in cui vengono trasferiti i rischi e i benefici del bene compravenduto.

LE SCRITTURE DI AMMORTAMENTO

Ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 2 del codice civile, *“il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”*.

Devono essere oggetto di ammortamento, dunque, sia le immobilizzazioni materiali e immateriali.

Ammortizzare un'immobilizzazione significa ripartire il costo della stessa lungo la sua vita utile secondo un metodo prestabilito ossequioso del principio della prudenza.

Gli elementi che devono essere considerati nel progettare un piano di ammortamento sono:

- il **valore da ammortizzare**, pari alla differenza tra il costo dell'immobilizzazione e, se determinabile, il valore residuo, il quale è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile. In sostanza il valore che deve essere ripartito lungo la residua possibilità di utilizzazione è pari alla differenza tra il costo di acquisto o produzione del cespite (aumentato degli oneri accessori) e il valore che la società presume di ricavare dalla vendita del cespite al termine dell'utilizzo;
- la **residua possibilità di utilizzazione** è il periodo di tempo durante il quale la società prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso il numero complessivo di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione.

La vita utile non è legata alla “durata fisica” dell'immobilizzazione, bensì alla sua “durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società. Tale periodo è normalmente inferiore alla durata fisica ed è ragionevolmente stimato sulla base dei seguenti fattori:

- deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo;
- grado di utilizzo;
- esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell'impresa e del settore in cui questa opera;
- stime dei produttori del cespite;
- perizie;

- obsolescenza del cespite (ricorrenza dei cambiamenti tecnologici, nuove tecnologie prevedibili al momento della stima, ecc.) e del prodotto per cui viene usato;
 - correlazione con altri cespiti: se un cespite è acquisito per migliorare la funzionalità di un altro cespite originario, ma non ne prolunga in modo apprezzabile la vita, il nuovo cespite deve essere ammortizzato sulla residua possibilità di utilizzazione del cespite originario;
 - piani aziendali per la sostituzione dei cespiti;
 - fattori ambientali;
 - condizioni di utilizzo, quali i turni di produzione, il corretto utilizzo, il livello tecnico del personale addetto, i luoghi di utilizzo (aperti o chiusi, umidi o asciutti) ecc.;
 - politiche di manutenzione e riparazione: un'inadeguata manutenzione può ridurre la durata economica del cespite, una manutenzione diligente può prolungarla, ma non indefinitamente;
 - fattori economici o legali che impongono limiti all'uso del cespite.
- il **metodo di ammortamento** rappresenta il criterio con cui vengono imputate al conto economico le quote di ammortamento. I metodi ammessi sono quelli:
 - a **quote costanti**, il quale assume un utilizzo della immobilizzazione a quote costanti
 - a **quote decrescenti**, il quale presuppone un utilizzo più intensivo dell'immobilizzazione nei primi anni di utilizzo.

La scelta del metodo di ammortamento è libera, tuttavia esso deve assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi.

Per quanto attiene ai profili temporali, la procedura di ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso e la regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile solo se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.

Si consideri il seguente esempio: la società Alfa S.r.l. acquista in data 1° febbraio dell'anno n viene acquistato un cespite per 5.000 euro. Il costo del trasporto è di 500 euro. Gli amministratori stimano che al termine dell'utilizzo il cespite non avrà un valore residuo. La residua possibilità di utilizzazione viene stimata in 5 esercizi. Le scritture contabili sono le seguenti:

	31/12/n			
Ammortamento cespite (CE)	@	Fondo ammortamento cespite (SP)		1.008,33

La quota annuale di ammortamento è pari a 1.100 euro (5.500/5), ma per l'esercizio n deve essere considerata per 11/12, in quanto l'acquisto è avvenuto in data 1° febbraio n.

	31/12/n+1			
Ammortamento cespite (CE)	@	Fondo ammortamento cespite (SP)		1.100

	31/12/n+2			
Ammortamento cespite (CE)	@	Fondo ammortamento cespite (SP)		1.100

31/12/n+3				
Ammortamento cespite (CE)	@	Fondo ammortamento cespite (SP)		1.100
31/12/n+4				
Ammortamento cespite (CE)	@	Fondo ammortamento cespite (SP)		1.100
31/12/n+5				
Ammortamento cespite (CE)	@	Fondo ammortamento cespite (SP)		91,66

Come sopra visto, l'ammortamento è una posta meramente valutativa, in quanto si basa su una serie di stime e congetture. Nella prassi professionale, tuttavia, l'ammortamento civilistico (contabile) viene effettuato sulla base delle regole fiscali, al fine di evitare di gestire il doppio binario che si genererebbe se venissero effettuate le variazioni fiscali in aumento e in diminuzione. In particolare, l'articolo 102, comma 2 del Tuir prevede che *“la deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio”*. Il decreto ministeriale che determina i coefficienti è quello del 31 dicembre 1988.

I coefficienti previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 rappresentano la misura massima di deduzione delle quote di ammortamento imputate al conto economico secondo la disciplina dettata dal codice civile; pertanto, non sono rappresentativi della residua possibilità di utilizzazione del cespite.

Tuttavia, è prassi consolidata quella di imputare al conto economico le quote di ammortamento nella misura massima deducibile dalle previsioni fiscali, seppur ciò contrasta con le disposizioni civilistiche.



BOX DI SINTESI

Le **scritture di integrazione** rappresentano costi e ricavi di competenza dell'esercizio ma che hanno la manifestazione finanziaria futura.

Tra le principali scritture di integrazione annoveriamo i ratei attivi e passivi, i quali rappresentano valori finanziari presunti di ricavi o costi di competenza di due o più esercizi la cui manifestazione finanziaria è posticipata. La caratteristica di questi ricavi e costi è quella di maturare in misura lineare nel corso del tempo.

Tra le altre scritture di integrazione vi è lo stanziamento degli accantonamenti ai fondi rischi e oneri, oltre ai costi e ricavi connessi alle fatture da emettere e da ricevere.

Le **scritture di rettifica**, invece, rappresentano costi e ricavi di competenza dell'esercizio con manifestazione finanziaria anticipata.

Tra le scritture di rettifica si annoverano i risconti e le scritture delle rimanenze.

Le **scritture di ammortamento** sono quelle scritture mediante le quali si ripartisce il costo sostenuto per ottenere l'immobilizzazione (al netto del valore residuo) lungo la sua durata residua di utilizzazione secondo uno specifico metodo (quote costanti o decrescenti).

Controlli contabili per la redazione dei bilanci 2026



A cura di **Francesca Iula**

Il presente contributo è uno strumento pensato per tutti coloro che sono coinvolti nella redazione dei bilanci delle società di capitali, ai fini dell'analisi della conformità con i principi contabili e della corretta applicazione dei criteri di valutazione.

Nella prima parte sono riassunti i controlli principali da effettuare. Accanto alla voce riclassificata secondo lo schema di bilancio da depositare al Registro delle Imprese, vengono descritti i principi contabili da adottare, le regole fiscali e le verifiche da effettuare per la quadratura dei conti. In corrispondenza di ogni voce sono indicate le novità da tenere in considerazione per la corretta valutazione delle poste.

Nella seconda parte è riportata una check list dello stato patrimoniale e del conto economico molto facile da compilare, composta da riquadri da spuntare per rilevare se il controllo è stato effettuato e se la documentazione a supporto è stata archiviata.

CONTROLLI CONTABILI: RIEPILOGO DELL'ANALISI NORMATIVA

CONTROLLO DEI CONTI PATRIMONIALI

VOCE DI STATO PATRIMONIALE	CONTROLLI CONTABILI E NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE
B) I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e ampliamento 2) costi di sviluppo 7) altre	- La voce B)I.1 "costi di impianto e ampliamento" può comprendere: i costi di impianto quali i costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili; e i costi di ampliamento intesi come costi sostenuti a seguito di un'espansione dell'attività in direzioni precedentemente non perseguite. Sono ammortizzabili entro un periodo di cinque anni. - La voce B)I.2 "costi di sviluppo" può comprendere i costi sostenuti per sviluppare i risultati della ricerca di base in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati prima dell'inizio della produzione commerciale. Sono ammortizzati secondo vita utile; nei casi eccezionali in cui non si può stimare la vita utile sono ammortizzabili entro un periodo di cinque anni. - La voce B)I.7 "altre" comprende le manutenzioni straordinarie (migliorie) su beni di terzi che sono ammortizzate nel periodo più breve tra quello di utilità futura delle spese e durata residua del contratto di affitto o comodato. - È necessario procedere all'eliminazione dei costi capitalizzati totalmente ammortizzati sia contabilmente, sia nel libro cespiti.

B) I - Immobilizzazioni immateriali: 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	• Nella voce B)I.3 va iscritto il software acquistato a titolo di proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato ovvero prodotto internamente e giuridicamente tutelato è fiscalmente le quote di ammortamento annuale sono deducibili al massimo per il 50% del costo complessivo sostenuto (art. 103, comma 1 del TUIR). • Nella voce B)I.4 va iscritto il software acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato è fiscalmente la durata dell'ammortamento va rapportata al periodo di licenza d'uso (art. 103 comma 2 del TUIR). • Nella voce B)I.4 sono iscritti i marchi d'impresa che vanno ammortizzati civilmente sulla base della durata legale del marchio o vita utile se inferiore (con un massimo di 20 anni) è fiscalmente le quote di ammortamento annuale sono deducibili al massimo per 1/18 del costo complessivo sostenuto (art. 103 comma 1 del TUIR).
B) I - Immobilizzazioni immateriali: 5) avviamento	• Nella voce B)I.5 va iscritto l'avviamento acquistato a titolo oneroso che va ammortizzato civilmente entro un periodo equivalente alla sua vita utile ovvero, qualora tale vita utile non sia prevedibile, in un periodo di 10 anni è fiscalmente le quote di ammortamento annuale sono deducibili al massimo per 1/18 del costo complessivo sostenuto (art. 103 comma 3 del TUIR).
B) II - Immobilizzazioni materiali	• Le immobilizzazioni materiali vanno iscritte al costo storico di acquisto aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione. Esempio di oneri accessori per gli impianti e i macchinari sono i costi di progettazione, i trasporti, i dazi su importazione, i costi di installazione, i costi ed onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera, i costi di messa a punto. • L'IVA non detraibile nel caso di acquisto di beni a uso promiscuo (cellulari e autovetture) va portata a incremento del costo storico di acquisto, quale onere accessorio. • Le manutenzioni straordinarie (migliorie) devono essere capitalizzate ad incremento del bene strumentale a cui si riferiscono. • È necessario procedere all'eliminazione contabile e dal libro cespiti dei beni obsoleti, rotti, non più utilizzati. • Il saldo contabile delle immobilizzazioni al 31/12 deve quadrare con i costi storici evidenziati nel libro cespiti, suddivisi per categoria. • Le immobilizzazioni materiali devono essere ammortizzate civilmente secondo vita utile è fiscalmente le quote di ammortamento annuale sono deducibili per l'importo massimo corrispondente all'applicazione delle aliquote presenti nel DM del 31 dicembre 1988, ridotte alla metà nell'anno di entrata in funzione dei beni.
B) II - Immobilizzazioni materiali 1) Terreni e Fabbricati	• I terreni non devono essere ammortizzati, ad eccezione di cave e siti per discariche. • È necessario procedere allo scorporo del costo del terreno attraverso una stima del valore se nell'atto notarile tale valore non è distinto da quello del fabbricato è fiscalmente lo scorporo del terreno va fatto su base forfettaria: il valore del terreno è del 30% nel caso di fabbricati industriali, negli altri casi il valore del terreno è pari al 20% del valore complessivo. Nell'ipotesi in cui all'interno dell'unità immobiliare si svolgano sia attività industriali (dirette alla produzione o trasformazione di beni), sia altre attività (ad esempio negozi, magazzini, ecc.), l'intero immobile si considera industriale qualora gli spazi, espressi in metri quadrati destinati all'attività industriale, siano prevalenti.

B) II - Immobilizzazioni materiali 5) Immobilizzazioni in corso e acconti	- Le immobilizzazioni materiali costruite internamente sono iscritte nella voce B) II.5 (immobilizzazioni in corso) alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Esse rimangono iscritte come tali fino alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l'uso. A tale data l'immobilizzazione materiale è riclassificata nella specifica voce dell'attivo. - Il calcolo dei costi per costruzione in economia dei cespiti comprende i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della loro fabbricazione.
B) III - Immobilizzazioni finanziarie	- Nelle immobilizzazioni finanziarie si iscrivono gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'impresa. - I titoli e le partecipazioni destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, i titoli e partecipazioni acquistati a scopo speculativo vengono invece iscritti nell'attivo circolante al punto C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. - I crediti si classificano nell'attivo circolante ovvero tra le immobilizzazioni finanziarie in funzione dell'origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria. Tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti per esempio i crediti derivanti da prestiti concessi, nell'attivo circolante sono iscritti i crediti commerciali. - Per quanto riguarda i crediti è necessario distinguere la quota che scade a breve termine (entro l'esercizio successivo) e la quota che scade a lungo termine.
Fornitori c/acconti	Gli acconti erogati a fornitori rimangono iscritti nella voce di Stato Patrimoniale DARE "Fornitori c/acconti" fino al momento in cui viene rilevato il costo di competenza, e cioè fino al momento in cui si verifica il trasferimento dei rischi e benefici in caso di acquisto beni, o l'ultimazione della prestazione in caso di prestazione di servizi. Gli acconti sono riclassificati diversamente a seconda si riferiscano a: - futuri acquisti di immobilizzazioni immateriali che vanno indicati in: B) I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti; - futuri acquisti di immobilizzazioni materiali che vanno indicati in: B) II.5 Immobilizzazioni in corso e acconti; - futuri acquisti di materie prime, materie sussidiarie e di consumo, semilavorati e merci che vanno indicati in: C) Attivo circolante - I) Rimanenze – 5) Acconti; - futuri acquisti di servizi che vanno indicati in: C) Attivo circolante - II) Crediti – 5) Verso altri.
C) I - Rimanenze	Relativamente alle rimanenze è necessario effettuare: - la scrittura a inizio esercizio di rilevazione della posta di Conto Economico Dare "Rimanenze iniziali" e, come contropartita, girocontare la posta di Stato Patrimoniale "Magazzino" che deriva dall'esercizio precedente; - la scrittura di fine esercizio di imputazione della posta di Stato Patrimoniale "Magazzino" e contropartita la posta di Conto Economico Avere "Rimanenze finali".

C) II - Crediti 1) Crediti verso clienti	Relativamente ai crediti verso clienti è necessario: • verificare i saldi a campione; • controllare se gli eventuali saldi negativi sono dovuti a errori (il saldo negativo può essere corretto se dovuto a note di credito non pagate); • valutare i crediti in valuta al cambio €/valuta alla data di fine esercizio; • procedere alla valutazione al valore di presumibile realizzazione attraverso lo stralcio in conseguenza di perdite certe oppure attraverso l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per perdite presunte stimate a livello di portafoglio; • controllare l'utilizzo preliminare del fondo svalutazione per stralciare i crediti in conseguenza di perdite; • distinguere i crediti che scadono a breve termine (entro l'esercizio successivo) e quelli che scadono a lungo termine; • recuperare l'IVA sulle fatture emesse nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, relativamente alla parte di credito rimasta insoluta, emettendo una nota di credito a partire dall'apertura della procedura concorsuale e fino al termine di presentazione della denuncia IVA relativa a tale annualità. CREDITI IN VALUTA A partire dal periodo d'imposta 2024, il D.Lgs. 192/2024 ha eliminato il disallineamento fiscale per le differenze di cambio non realizzate, abrogando il comma 3 dell'art. 110 del TUIR. Utili e perdite su cambi che derivano dalla valutazione delle poste in valuta al cambio di fine esercizio, rilevano immediatamente ai fini IRES e IRAP, allineando il trattamento fiscale a quello civilistico.
C) II - Crediti 5 bis) Crediti tributari	• I crediti verso l'Erario devono coincidere con i crediti risultanti dai dichiarativi (es. il saldo DARE del conto Erario c/IVA deve coincidere con il credito che risulta dalla Denuncia IVA annuale). • Le compensazioni verticali (con la stessa tipologia di tributo) dei crediti annuali IVA, IRES, IRAP sono libere senza limiti di importo. Le compensazioni orizzontali (con altre tipologie di tributi) dei crediti annuali IVA, IRES, IRAP sono libere fino all'importo di 5.000 Euro. Le compensazioni orizzontali per l'importo eccedente i 5.000 Euro, invece, richiedono l'apposizione del visto di conformità al modello dichiarativo (Modello IVA annuale, Modello Unico Società di capitali, Modello IRAP). • Le compensazioni orizzontali eccedenti l'importo di 5.000 Euro possono essere effettuate decorsi 10 giorni dall'invio telematico del Modello IVA annuale. • I crediti per ritenute subite (es. ritenuta 26% interessi attivi di c/c, ritenuta 4% contributi erogati da Enti pubblici ex art. 28, D.P.R. n. 600/73) devono coincidere con le certificazioni ricevute e vanno girocontati a fine anno con il debito per imposta IRES. COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA Dal 1° gennaio 2026 la compensazione orizzontale dei crediti erariali non può essere effettuata in presenza di debiti per imposte erariali e accessori iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 50.000 euro (limite abbassato dal precedente importo di 100.000 euro). <i>segue</i>

	CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0 È necessario rilevare contabilmente i seguenti crediti d'imposta relativi a: - beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" (allegato A alla legge n. 232/2016), pari al 20% del costo di acquisto del bene (o costo sostenuto dal locatore in caso di contratti leasing), per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro, 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di Euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di Euro, 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di Euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di Euro, utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo dall'anno di interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. - beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" (allegato B alla legge n. 232/2016), pari al 10%, nel limite massimo di un milione di Euro di costi ammissibili, utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo dall'anno di interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 6) Altri titoli	I titoli che non costituiscono investimenti durevoli, allocati nella voce dell'attivo circolante C)III-6, devono essere valutati in base al minor valore tra costo ammortizzato e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. DEROGA VALUTAZIONE TITOLI NON IMMOBILIZZATI Le disposizioni in tema di svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante previste dal Decreto "Semplificazioni fiscali" (D.L. n. 73/2022), sono state prorogate per gli anni 2025 e 2026 dalla Legge di Bilancio 2026. È possibile quindi valutare i titoli dell'attivo circolante, anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d'acquisizione. Rimane comunque necessario procedere alla loro svalutazione in presenza di perdite di carattere durevole. Si tratta di una deroga al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426 del codice civile. Le società, che si avvalgono della facoltà di non svalutare, devono destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio e quelli di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.
C) IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali	- Il saldo al 31/12 del conto "Banca c/c" deve corrispondere all'effettivo saldo di conto corrente, eventualmente riconciliato con i pagamenti registrati in data valuta, addebitati l'esercizio successivo (i pagamenti eseguiti con assegno bancario devono essere registrati in data della valuta). - È necessario controllare che siano rilevati per competenza eventuali oneri bancari, interessi passivi, interessi attivi, erario c/ritenute subite del 26% sugli interessi attivi, anche se addebitati/accreditati l'esercizio successivo.

C) IV - Disponibilità liquide 3) Danaro e valori in cassa	• Il saldo al 31/12 del conto “Denaro in cassa” deve corrispondere con l'effettiva consistenza del contante. • È necessario controllare che all'interno del conto non siano presenti saldi negativi. • Il conto “Denaro in cassa”, inoltre, non deve contenere pagamenti, anche frazionati, superiori a 5.000 Euro.
A) Patrimonio netto	• È necessario controllare che, in data della delibera assembleare, sia effettuato il giroconto della destinazione dell'utile di esercizio o la scrittura per la copertura o riporto a nuovo delle perdite. • Verificare se nel corso dell'esercizio sono state deliberate distribuzioni di utili da dover contabilizzare in data della delibera assembleare. • L'utile di esercizio va accantonato alla riserva legale per il 5% fino a quando l'importo della riserva ha raggiunto il quinto del capitale sociale. • La parte di utile corrispondente all'importo non ammortizzato delle spese di impianto, ampliamento e sviluppo, nonché la parte corrispondente all'utile netto non realizzato su cambi va accantonato a una riserva non distribuibile. PERDITE DI BILANCIO In caso di chiusura del bilancio con perdita di rilevante ammontare si applica la disciplina civilistica che prevede l'immediata copertura (oppure la corrispondente riduzione del capitale sociale) nel caso in cui la perdita sia superiore a un terzo del capitale sociale e contestualmente faccia scendere il patrimonio netto al di sotto del minimo legale. Si ricorda che per gli anni 2020 2021 e 2022 i provvedimenti di copertura delle perdite, potevano essere presi in occasione dell'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo. Le perdite emergenti negli esercizi dal 2020 al 2022 potevano essere quindi “sterilizzate” a prescindere dal loro importo, al lordo di eventuali riserve in grado di compensarle o ridurle. Nel bilancio 2025 si dovrà prestare attenzione se nel patrimonio netto è presente una perdita realizzata nel 2020, la quale deve essere coperta essendo l'anno 2025 il quinto esercizio successivo.
B) Fondi rischi e oneri 4) altri	Nel rispetto del principio di prudenza, è necessario accantonare a un fondo rischi le passività potenziali di competenza dell'esercizio conosciute entro la data di redazione del progetto di bilancio, come ad esempio le passività potenziali che potrebbero derivare da contenziosi fiscali e cause civili non ancora definite. FONDI RISCHI GARANZIE PRODOTTI L'OIC 34, il nuovo principio contabile in tema di rilevazione dei ricavi, entrato in vigore dal 01/01/2024, specifica per le aziende che prestano il servizio di garanzia prevista per legge relativamente ai prodotti venduti, che tale servizio fa parte integrante del ricavo di vendita del bene a cui si riferisce. Viene consigliata l'iscrizione di un accantonamento a fondo oneri pari al costo di sostituzione e/o riparazione che si prevede di sostenere nel periodo di durata della garanzia. Nel caso in cui venga prestato un servizio di assistenza gratuita, aggiuntivo rispetto alla garanzia ex lege, si dovrà procedere alla scomposizione del contratto di vendita in due unità elementare di contabilizzazione: il ricavo della vendita del bene che verrà imputato nell'anno in cui si verifica il passaggio di proprietà del bene, e il ricavo per il servizio di assistenza che dovrà essere ripartito per competenza nel periodo di durata dell'assistenza gratuita.

D) Debiti 3) Debiti verso soci per finanziamenti	• I finanziamenti concessi dai soci sono contabilizzati come debiti. • Nel caso di finanziamenti infruttiferi soci, è necessario tenere agli atti un documento con data certa al fine di vincere la presunzione fiscale di fruttiferità del finanziamento. • I versamenti dei soci a fondo perduto sono invece riclassificati in una riserva in conto capitale, iscritta nella voce A) I – 7 “Altre riserve” nel Patrimonio netto.
D) Debiti 4) Debiti verso banche	• Il debito per mutui passivi rilevato in contabilità deve coincidere con il debito residuo in conto capitale, distinguendo la quota che scade a breve termine (entro l'esercizio successivo) e la quota che scade a lungo termine. • Gli interessi passivi su mutui devono essere rilevati per competenza attraverso l'imputazione del rateo passivo. • I costi di transazione iniziali sostenuti per l'accensione dei finanziamenti devono essere ripartiti per competenza lungo la durata del prestito, attraverso l'imputazione del risconto attivo.
D) Debiti 6) Acconti	Gli acconti percepiti dai clienti rimangono iscritti nella voce di Stato Patrimoniale AVERE “Clienti c/acconti” fino al momento in cui viene rilevato il ricavo di competenza e cioè fino al momento in cui si verifica il trasferimento dei rischi e benefici in caso di vendita beni, o l'ultimazione della prestazione in caso di prestazione di servizi.
D) Debiti 7) Debiti v/fornitori	Relativamente ai debiti verso fornitori è necessario: • verificare i saldi a campione; • controllare che eventuali saldi positivi non siano dovuti da errori (il saldo positivo può essere corretto se dovuto a note di credito non incassate); • valutare i debiti in valuta al cambio €/valuta alla data di fine esercizio; • distinguere i debiti che scadono a breve termine (entro l'esercizio successivo) e quelli che scadono a lungo termine. DEBITI IN VALUTA A partire dal 2024 assumono piena rilevanza fiscale gli utili e le perdite su cambi iscritti in bilancio per adeguare crediti e debiti al cambio di fine esercizio, facendo venir meno il disallineamento contabile-fiscale delle differenze cambi da valutazione.
D) Debiti 12) Debiti tributari e 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	• Il saldo al 31/12 del conto “Debito verso INPS per dipendenti” deve corrispondere all'importo INPS trattenuto sulle buste paga di dicembre e tredicesima, in quanto verrà pagato con F24 a gennaio. • Il saldo al 31/12 del conto “Debito verso Erario IRPEF dipendenti” deve corrispondere all'importo dell'IRPEF trattenuto sulle buste paga di novembre, dicembre e tredicesima, in quanto verrà pagato con F24 a gennaio e febbraio. • Il saldo al 31/12 del conto “Debito INAIL” deve corrispondere all'importo da pagare con F24 entro il 16/02. • Il saldo al 31/12 del conto “Debito per imposta sostitutiva TFR” deve corrispondere all'importo da pagare con F24 entro il 16/02. • Il saldo al 31/12 del conto “Erario c/IVA”, deve corrispondere all'importo da pagare con F24 il 16/01 se contribuente mensile o al 16/3 se contribuente trimestrale. • Il saldo al 31/12 del conto “Debito verso Erario per ritenute d'acconto” deve corrispondere all'importo da pagare con F24 il 16/01 e deve essere relativo alle ritenute su fatture di professionisti pagate a dicembre. • Eventuali altri debiti erariali devono corrispondere ai debiti risultanti dai dichiarativi annuali (es. il saldo del conto “Debito IRES” deve corrispondere al debito risultante dal Modello Redditi Società di Capitali).

D) Debiti 14) altri debiti (Debiti verso dipendenti)	• Il saldo al 31/12 del "Debito verso il personale dipendente" deve corrispondere al netto delle buste paga del mese di dicembre, che verranno pagate a gennaio. • È necessario rilevare il debito per mensilità aggiuntive, ferie non godute e permessi, attraverso l'imputazione per competenza dei costi chiamati "ratei del personale".
D) Debiti 14) altri debiti (Debiti verso amministratori)	• Il saldo al 31/12 del "Debito verso gli amministratori" deve corrispondere al netto delle buste paga del mese di dicembre, che verranno pagate a gennaio. • Il compenso di amministrazione erogato nell'esercizio deve coincidere con quanto deliberato dall'assemblea dei soci. • È necessario verificare se i debiti verso gli amministratori sono pagati entro il 12/01 dell'anno successivo, in quanto il costo per compenso di amministrazione è deducibile fiscalmente secondo il criterio di cassa allargata, ovvero è deducibile nell'anno d'imposta se pagato entro il 12/01 dell'anno successivo.

CONTROLLO DEI CONTI ECONOMICI

VOCE DI CONTO ECONOMICO	CONTROLLO CONTABILE E NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE
Ricavi di competenza A.1 – A.5	• I ricavi devono essere rilevati per competenza: si veda quanto è disciplinato dal nuovo principio contabile OIC 34. • I ricavi di competenza dell'esercizio in chiusura, che vengono fatturati l'anno successivo, vanno registrati attraverso la scrittura di assestamento "fatture da emettere". • Per i ricavi che hanno competenza a cavallo d'anno, vanno rilevati i ratei attivi per la quota di competenza dell'esercizio. • Per rettificare quei ricavi che hanno competenza a cavallo d'anno, vanno rilevati i risconti passivi per l'importo di competenza dell'esercizio successivo. • Controllare che sia stato fatto il giroconto dei risconti passivi a inizio esercizio, con le scritture di apertura conti. OIC 34 Il principio contabile OIC – 34, in vigore dal 1° gennaio 2024, ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ricavi da iscrivere nella voce A1) – Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi, ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile. Ai fini della corretta rilevazione del ricavo, secondo il nuovo principio, dovranno essere seguite le seguenti fasi di lavoro: • determinazione del prezzo complessivo del contratto; • identificazione dell'unità elementare di contabilizzazione; • valorizzazione delle unità elementari; • rilevazione dei ricavi. Lo scopo del principio è quello di agevolare il redattore di bilancio nella rilevazione dei ricavi nei contratti complessi, ossia quei contratti che possono essere scomposti in più unità di contabilizzazione. Una volta avvenuta la valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione si dovrà procedere alla rilevazione dei ricavi, a seconda che si tratti di vendita beni o di prestazioni di servizi. Per quanto riguarda le vendite di beni, il ricavo è da rilevare quando si verifica il cosiddetto "trasferimento dei rischi e benefici" (che in genere corrisponde con il passaggio della proprietà del bene). Mentre per quanto riguarda le prestazioni di servizi i ricavi si rilevano in base allo stato di avanzamento se il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e se l'ammontare del ricavo di competenza può essere attendibilmente quantificato. Qualora non si possa stimare lo stato di avanzamento con ragionevole certezza, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata. <i>segue</i>

	Esempi proposti dall'OIC34: Cessione di licenze: La cessione di una licenza pluriennale determina un ricavo a conto economico imputato per competenza tutto nell'anno di cessione se non sono previste attività da parte del cedente. Se invece sono previste ulteriori attività future legate alla licenza (esempio assistenza futura) allora la rilevazione contabile avviene proporzionalmente lungo la durata contrattuale, mediante la rilevazione del risconto passivo. Vendite con diritto di reso: Nel caso di aziende che effettuano vendite di beni con probabilità di resi futuri vengono prospettate due ipotesi: • se l'azienda effettua la valutazione per massa del rischio di resi futuri, verrà imputato l'importo così calcolato tra i fondi oneri e in contropartita verrà rettificato il ricavo. • se l'azienda non effettua la valutazione per massa del rischio di reso dei beni venduti, i ricavi verranno rilevati a conto economico al momento della vendita solo se il venditore è ragionevolmente certo, sulla base dell'esperienza storica, che il cliente non restituirà il bene. In entrambi i casi la contabilizzazione di una vendita con diritto di reso comporta l'iscrizione, in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante, del bene venduto al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino. Se quest'ultimo valore non è determinabile in modo attendibile, l'iscrizione può avvenire anche al costo medio del bene venduto.
Rimanenze A.2	• La variazione delle rimanenze in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti è determinata come differenza tra il valore delle rimanenze finali e quello delle rimanenze iniziali. • Controllare la distinta di magazzino e il metodo di valutazione delle rimanenze. • Ricordarsi di verificare la corrispondenza tra il metodo di valutazione indicato nella distinta rispetto a quanto riportato in nota integrativa. RIMANENZE FINALI DI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE A partire dal 2024 assume piena rilevanza fiscale la valutazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione scelta dal redattore del bilancio, facendo venir meno il disallineamento contabile-fiscale delle rimanenze infrannuali valutate a stato avanzamento lavori e delle rimanenze ultrannuali valutate a costi sostenuti (art. 9 Dlgs di riforma IRES e IRPEF).
Contributi in conto esercizio A.5	• I contributi destinati al finanziamento generico di esigenze di gestione sono imputati contabilmente per competenza nel momento in cui l'impresa acquisisce il diritto all'erogazione del contributo secondo ragionevole certezza, in base a contratto ovvero a seguito di delibera o decreto di liquidazione.

Contributi in conto impianti A.5	• I contributi erogati specificamente per consentire l'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili vanno ripartiti per competenza seguendo il piano di ammortamento del bene a cui si riferiscono, secondo due metodologie alternative: - metodo indiretto: il ricavo viene iscritto e rinviato per competenza agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di risconti passivi, seguendo il piano di ammortamento; - metodo diretto: il contributo viene portato a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferisce. L'ammortamento del bene strumentale viene calcolato sul valore del bene al netto dell'importo del contributo. I principali contributi in conto impianti da tenere in considerazione nei bilanci sono: • Il contributo "Legge Sabatini" è da considerarsi un contributo in conto impianti (come da apposita FAQ del MISE del 2019), che non va contabilizzato tra i ricavi A5 ma in una posta riclassificata in diminuzione nella voce C17, nel momento in cui sorge la certezza della sua attribuzione. Il contributo sarà contabilizzato inizialmente per l'intero importo e poi riscontato sulla base del piano di ammortamento del bene a cui si riferisce. • il credito d'imposta beni strumentali 4.0 deve essere rilevato contabilmente, quale contributo in conto impianti non imponibile, preferibilmente imputando il ricavo da riscontare in base all'ammortamento del bene.
Plusvalenze da alienazione cespiti/Sopravvenienze attive A.5	Relativamente alle plusvalenze da alienazione cespiti, è necessario distinguere se si riferiscono: • a vendite di beni strumentali posseduti da oltre tre anni solari effettuate fino al 31/12/2025, in quanto tassabili in quote costanti fino a un massimo di cinque periodi d'imposta; • a vendite cespiti a uso promiscuo (autovetture e cellulari), in quanto sono imponibili per la percentuale che deriva da: totale ammortamenti dedotti/totale ammortamenti. • attenzione in caso di cessioni beni strumentali per i quali si è beneficiato del credito d'imposta industria 4.0 o beni strumentali nuovi, che non si verifichino le condizioni di <i>recapture</i> (restituzione del credito). Le sopravvenienze attive invece, possono essere: • ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti; • ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi; • ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi; • la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi; • indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni relativi a beni strumentali. PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI A partire dal 2026 non è più possibile tassare le plusvalenze da alienazione cespiti posseduti da oltre tre anni solari in quote costanti fino a un massimo di cinque periodi d'imposta; diventa quindi obbligatoria la tassazione integrale nell'anno del realizzo. Rimane solo la possibilità di tassare le plusvalenze da alienazione aziende o rami d'azienda posseduti da oltre tre anni solari in quote costanti fino a un massimo di cinque periodi d'imposta (commi 42-43 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026).

Rimanenze finali B.11	- La variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci è determinata come differenza tra il valore delle rimanenze finale e quello delle rimanenze iniziali. - Controllare la distinta di magazzino e il metodo di valutazione delle rimanenze. - Ricordarsi di verificare la corrispondenza tra il metodo di valutazione indicato nella distinta rispetto a quanto riportato in nota integrativa.
Costi di competenza B.6 – B.14	- I costi devono essere rilevati per competenza: quando si verifica il trasferimento dei rischi e benefici in caso di acquisto beni o quando si verifica l'ultimazione della prestazione in caso di prestazione di servizi, tenendo sempre presente il principio di correlazione costi-ricavi. - Le prestazioni di servizi ultimate nell'anno per le fatture ricevute l'anno successivo, attraverso la scrittura di assestamento "fatture da ricevere" vanno imputate per competenza nell'esercizio. - Per i costi che hanno competenza a cavallo d'anno, vanno rilevati i ratei passivi per la quota di competenza dell'esercizio (es. quota di competenza degli interessi passivi sulla rata del mutuo addebitata l'anno successivo). - Per rettificare quei costi che hanno competenza a cavallo d'anno, vanno rilevati i risconti attivi per l'importo di competenza dell'esercizio successivo (es. quota di competenza dell'anno successivo del costo di assicurazione pagato nell'esercizio). Controllare che sia stato fatto il giroconto dei risconti attivi e ratei passivi a inizio esercizio, con le scritture di apertura conti.
Manutenzioni ordinarie B.7	- Le manutenzioni ordinarie sono contabilizzate a costi di esercizio mentre le manutenzioni straordinarie (migliorie) sono capitalizzate tra le immobilizzazioni. - Le manutenzioni ordinarie devono essere riclassificate diversamente a seconda siano relative: a beni propri, a beni di terzi, canoni periodici di manutenzione, a autovetture proprie o di terzi, a impianti telefonici. - Le manutenzioni ordinarie su beni propri sono deducibili nel limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili risultanti all'inizio del periodo d'imposta. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 periodi d'imposta successive. Le manutenzioni su beni di terzi e i canoni periodici di manutenzione sono deducibili integralmente. - Ai sensi dell'art. 102 del TUIR, alle imprese di autotrasporto è consentito dedurre i costi di manutenzione e riparazione relativi agli automezzi adibiti al trasporto merci c/terzi fino al limite del 25% del costo complessivo di tali beni risultanti da libro cespiti all'inizio del periodo d'imposta. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi.
Spese di rappresentanza B.7	Le spese di rappresentanza sono spese sostenute con finalità di immagine, come ad esempio costi sostenuti in occasione di feste per inaugurazioni, ricorrenze aziendali o festività religiose, mostre e fiere inerenti l'attività d'impresa. Sono deducibili nei limiti del: 1,5% dei ricavi (A1+A5) fino a 10 milioni di Euro; 0,6% dei ricavi (A1+A5) da 10 a 50 milioni di Euro; 0,4% per la parte eccedente 50 milioni di Euro. L'IVA è indetraibile.

Pasti e soggiorni spese di rappresentanza B.7	Le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione delle feste per inaugurazioni, ricorrenze aziendali o festività religiose, mostre e fiere inerenti l'attività d'impresa, sono deducibili al 75%. Il 75% va poi sommato alle altre spese di rappresentanza ed è deducibile nei limiti di cui al punto precedente. L'IVA è indetraibile.
Pasti e soggiorni ospitalità clienti B.7	- Le spese di vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, visite alla sede, sono deducibili al 75%. - È necessario tenere apposita documentazione (generalità dei soggetti ospitati, durata e luogo di svolgimento della manifestazione, natura dei costi sostenuti).
Omaggi > 50 Euro B.7	I costi per omaggi di beni non rientranti nell'attività aziendale, di valore superiore a 50 Euro, sono deducibili al pari delle spese di rappresentanza. L'IVA è indetraibile.
Omaggi < 50 Euro B.7	I costi per omaggi di beni non rientranti nell'attività aziendale, di valore inferiore a 50 Euro, sono deducibili al 100%. L'IVA è detraibile.
Spese di telefonia fissa B.7	Le spese di acquisto e di gestione della telefonia fissa sono deducibili all'80%. L'IVA è detraibile.
Spese di telefonia mobile B.7	Le spese di acquisto e di gestione della telefonia mobile sono deducibili all'80%. L'IVA è detraibile al 50% nel presupposto fiscale di utilizzo promiscuo aziendale/personale.
Spese relative a autovetture B.7	Le spese relative alle autovetture aziendali non strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili al 20%, l'IVA è detraibile al 40%. In caso di acquisto, esiste il limite massimo di deducibilità pari a € 18.075,99.
Spese relative a autovetture in benefit ai dipendenti B.7	Le spese relative alle autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo personale/aziendale ai dipendenti, sono deducibili al 70% se i veicoli sono assegnati in benefit ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. L'IVA è detraibile al 40%. In caso di acquisto, non esiste il limite massimo di deducibilità. L'IVA è detraibile al 100% nel caso in cui l'azienda addebiti al dipendente un corrispettivo almeno pari all'importo del benefit tassato in busta paga.
Spese relative a autovetture in benefit agli amministratori B.7	Le spese relative alle autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo personale/aziendale agli amministratori sono deducibili integralmente nel limite del benefit. L'eccedenza rispetto al benefit è deducibile nel limite del 20%. L'IVA è detraibile al 40%. In caso di acquisto esiste il limite massimo di deducibilità pari a € 18.075,99.
Pasti e soggiorni per trasferte amministratori e dipendenti B.7	- Le spese di pasti e soggiorni relativi a trasferte dipendenti e amministratori effettuate fuori del comune dove ha sede la ditta o comunque dove il dipendente è assunto sono deducibili al 100% nel limite massimo giornaliero per persona di € 180,76 per trasferte in Italia e di € 258,23 per trasferte all'estero. L'IVA è detraibile. - Le spese di pasti e soggiorni relativi a trasferte dipendenti e amministratori effettuate dentro il comune dove ha sede la ditta o comunque dove il dipendente è assunto sono deducibili al 75%. L'IVA è detraibile. Verificare per le trasferte degli amministratori che esista una delibera dell'assemblea che preveda il rimborso delle spese per trasferte ex art. 51, comma 5 del Tuir e che individui la sede dell'attività. - È necessario scrivere nella fattura o in un documento collegato i nomi dei dipendenti e degli amministratori andati in trasferta, in modo coerente con il numero di coperti evidenziati nella fattura di pasto o di soggiorno.

	SPESE TRASFERTA DEI DIPENDENTI Dal 2025 le spese di trasferta per vitto, alloggio, trasporti non di linea (es. taxi o noleggio con conducente) relative a trasferte dei dipendenti sono deducibili solo se pagati con strumenti tracciabili. Per i trasporti pubblici di linea (biglietti ferroviari, aerei di linea, autobus, tram, metropolitana, ecc.) non è obbligatorio, al fine della deducibilità fiscale, il pagamento con strumenti tracciabili. L'articolo 1, comma 1, lettera b), del DL n. 84/2025, emanato il 17 giugno 2025, ha ulteriormente modificato tale disposizione limitando la tracciabilità ai rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato. In seguito a questa ulteriore modifica, i pagamenti devono avvenire tramite mezzi tracciabili per missioni e trasferte svolte in Italia, ma per quelle fuori Italia non è più richiesta tale condizione potendo pertanto essere pagati per contanti, purché siano adeguatamente documentati.
Rimborsi Km e Tabelle ACI B.7	La deducibilità dal reddito d'impresa delle spese per i rimborsi chilometrici è limitata al costo di percorrenza o alla tariffa di noleggio di autoveicoli di 17 HP a benzina o di 20 HP se diesel (art. 33 del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995, conv. con L. n. 85 del 22 marzo 1995). Nelle apposite tabelle si trovano i valori del costo medio di percorrenza per gli autoveicoli di 17 HP a benzina o di 20 HP a gasolio, che possono costituire un utile riferimento per quantificare, nei limiti previsti dalla legge, le spese di trasferta da dedurre dal reddito d'impresa. FRINGE BENEFIT AUTOVETTURE ASSEGNATE AI DIPENDENTI Per le autovetture aziendali immatricolate o concesse in uso promiscuo al dipendente o amministratore fino al 31/12/2024, la tassazione del fringe benefit in busta paga cresce all'aumentare delle emissioni di CO₂ dell'auto. Si applica una percentuale dal 25% al 50%, tanto più alta quanto più elevate sono le emissioni di CO₂ dell'auto, all'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di km 15.000 in base alle "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì". Per le autovetture aziendali immatricolate o concesse in uso promiscuo al dipendente o amministratore dal 1° luglio 2025, la tassazione del fringe benefit in busta paga viene calcolata applicando l'unica percentuale del 50% all'importo corrispondente a una percorrenza annua convenzionale di km 15.000 in base alle "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì". La percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria, ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
Noleggio autovetture B.8	Le spese relative al noleggio delle autovetture aziendali non strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili al 20%, con il limite massimo di € 3.615,20 da ragguagliare ai giorni di noleggio. L'IVA è detraibile al 40%.
Locazione immobili B.8	Verificare la corretta imputazione per competenza dei canoni di locazione con il contratto di locazione.
Noleggio autovetture in benefit agli amministratori B.8	Nel caso di uso promiscuo all'amministratore (non dipendente e non Professionista) la deducibilità delle spese è integrale fino al limite di € 3.615,20 fino a concorrenza del fringe benefit, mentre l'eccedenza è deducibile nel limite del 20%.

Noleggio autovetture in benefit ai dipendenti B.8	Le spese relative al noleggio delle autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo personale/aziendale ai dipendenti sono deducibili al 70%, se i veicoli sono assegnati in benefit ai dipendenti per la maggior parte del periodo di noleggio. L'IVA è detraibile al 40%. Non esiste il limite massimo di deducibilità per la spesa di noleggio.
Canoni leasing B.8	• I canoni leasing devono essere contabilizzati per competenza lungo la durata del contratto, attraverso il risconto del maxicanone. • Al fine di compilare il prospetto del leasing della Nota Integrativa dei bilanci ordinari, servono i dati del valore attuale del debito residuo verso la società di leasing e dell'importo degli interessi passivi impliciti.
Spese del personale B.9	• È necessario controllare che gli importi a bilancio corrispondano con i prospetti riepilogativi annuali forniti dal consulente del lavoro. • Verificare la presenza "del prospetto IRAP" fornito dal consulente del lavoro sia per compilare il quadro IS del Mod. IRAP, che per controllare la correttezza dei costi del personale imputati a bilancio.
Svalutazione crediti B.10	I crediti devono essere iscritti a bilancio al valore di presumibile realizzo. Se il valore nominale risulta superiore a quello di effettiva esigibilità in quanto si è in presenza di una probabile perdita su crediti, deve essere accantonato un fondo svalutazione. L'OIC n. 15 prevede che il fondo svalutazione crediti debba essere individuato attraverso l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto. La stima dei crediti può essere fatta analiticamente per ogni singolo credito oppure per classi omogenee di crediti. Fiscalmente, in base all'art. 106 Tuir, la deducibilità massima a fini Ires delle svalutazioni dei crediti sarà pari allo 0,5% annuo del valore nominale o di acquisizione dei crediti iscritti in bilancio, fino al 5% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio non coperti da garanzia assicurativa. Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti che superano il 5% sono fiscalmente indeducibili. Lo 0,5% viene calcolato sull'importo dato da: • crediti vs clienti (senza copertura assicurativa); • fatture da emettere; • note di credito da emettere; • clienti c/RIBA o effetti.
Ammortamenti B.10	Occorre definire la quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali al fine di rilevarne per competenza il relativo costo. Le immobilizzazioni materiali devono essere ammortizzate civilmente secondo vita utile e fiscalmente le quote di ammortamento annuale sono deducibili per l'importo massimo corrispondente all'applicazione delle aliquote presenti nel DM del 31 dicembre 1988, ridotte alla metà nell'anno di entrata in funzione dei beni.

Minusvalenze/Sopravvenienze passive B.14	- Le minusvalenze relative a beni strumentali ed aziende sono deducibili se realizzate in conseguenza di: - cessione onerosa; - risarcimento, anche in forma assicurativa, perdita o danneggiamento; - assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. La minusvalenza è pari alla differenza negativa tra corrispettivo o indennizzo conseguito, diminuito degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il valore fiscalmente riconosciuto del bene. - Si considerano sopravvenienze passive deducibili: - il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno costituito redditi in precedenti esercizi; - il sostenimento di spese, perdite ed oneri a fronte di ricavi e altri proventi che hanno costituito reddito in precedenti esercizi; - l'insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle relative a partecipazioni che possono dar luogo a plusvalenze esenti (di cui all'articolo 87 del Testo Unico). - Il comma 1 dell'articolo 83 del Tuir, prevede che la rilevazione di sopravvenienze attive e passive al fine di correggere errori contabili assume piena rilevanza fiscale, non essendo più necessario presentare la dichiarazione integrativa per rettificare il periodo di imposta in cui il costo o il ricavo avrebbe dovuto essere contabilizzato. Tale disciplina è applicabile a quelle imprese che adottano il principio della derivazione rafforzata e sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. Si ritiene che la norma faccia riferimento unicamente agli errati criteri di imputazione temporale di costi e ricavi, cioè all'individuazione dell'esercizio nel quale si considera sostenuto un costo, realizzata una minusvalenza o una perdita "da realizzo", oppure si considera conseguito un ricavo o una plusvalenza da alienazione.
Perdite su crediti B.14	Controllare se lo stralcio dei crediti è avvenuto in conseguenza di perdite deducibili fiscalmente. Le perdite su crediti sono deducibili ex art 101, comma 5 TUIR se: - il cliente è assoggettato a procedure concorsuali, nell'anno di apertura della procedura (fino a chiusura della stessa): - liquidazione giudiziale (data della sentenza dichiarativa); - concordato preventivo (data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo); - liquidazione coatta amministrativa (data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa); - amministrazione straordinaria (data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi); - accordo di ristrutturazione del debito (data del decreto di omologazione dell'accordo). - il credito è inferiore a 2.500 Euro (o 5.000 Euro per imprese di rilevanti dimensioni) e contestualmente è scaduto da oltre 6 mesi prima della chiusura dell'esercizio; - il credito è prescritto; - esiste un accordo transattivo tra le parti; - cessione del credito a terzi, documentato da atto con data certa anteriore alla data di chiusura dell'esercizio. - esistono le prove che attestano la certezza e definitività della perdita, nel caso in cui non ricorrano i casi sopra citati.

Controlli contabili: check list



A cura di **Francesca Iula**

DENOMINAZIONE CLIENTE _____ DATA _____

STATO PATRIMONIALE

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata		
	IMMOBILIZZAZIONI					
	Schede dei cespiti acquistati e venduti nel corso dell'esercizio con allegata copia delle relative fatture di acquisto e vendita	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo aliquote di ammortamento + copia libro cespiti per verifica quadratura con schede contabili	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Verifica scorporo del terreno in caso di acquisto del fabbricato	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Registrazione dei cespiti a uso promiscuo: autovetture aziendali, telefono fisso e mobile	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo capitalizzazione costi: oneri accessori, manutenzioni straordinarie su beni propri	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Eliminazione contabile e da libro beni ammortizzabili: cespiti obsoleti o non più esistenti	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Esistenza di immobilizzazioni materiali o immateriali costruite in economia	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Analisi costi pluriennali da capitalizzare e ammortizzare: costi impianto, ampliamento, sviluppo, manutenzioni straordinarie su beni di terzi	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Eliminazione contabile e da libro cespiti: costi impianto, ampliamento, sviluppo, manutenzioni straordinarie su beni di terzi completamente ammortizzati	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Copia contratti leasing stipulati; verifica calcolo risconto	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Prospetto informativo in nota integrativa sui beni in leasing e prospetto interessi passivi impliciti	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Calcolo e contabilizzazione credito beni "Industria 4.0" acquistati in proprietà o leasing	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata		
	RIMANENZE					
	Dettaglio delle rimanenze di magazzino al 31.12 e relativa va- lorizzazione	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Dettaglio dei lavori in corso di esecuzione al 31.12 e relativa valorizzazione	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Indicazione dell'esistenza di beni propri depositati presso terzi ovvero di beni di terzi depositati presso la società	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Verifica contabile del giroconto rimanenze iniziali all'inizio dell'e- sercizio e imputazione rimanenze finali a fine esercizio	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	CREDITI					
	Elenco perdite su crediti e valutazione sulla deducibilità: cliente assoggettato a procedure contabili, credito di modesta entità scaduto da oltre 6 mesi	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Accantonamento e calcolo fondo svalutazione crediti (controllo dei partitari clienti con elencazione e documentazione dei cre- diti di dubbia esigibilità). Utilizzo del fondo riportato dall'anno precedente per eliminazione crediti inesigibili	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Recupero dell'IVA per clienti assoggettati a procedure concor- suali	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Dettaglio dei crediti con scadenza entro e oltre l'esercizio	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Situazione clienti con controllo saldi negativi e saldi non movi- mentati rispetto all'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Dettaglio ratei e risconti	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Controllo se gli anticipi da clienti riguardano prestazioni di ser- vizi o cessione di beni non ancora effettuate	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Dettaglio fatture e note di accredito da emettere	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Prospetto crediti in valuta e valutazione al cambio di chiusura	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	BANCHE - CASSA					
	Controllo contabilizzazione competenze trimestrali	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Prospetto di riconciliazione dei saldi bancari	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Verifica che non ci siano pagamenti per contanti, anche frazio- nati, superiori a 5.000 €	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	
	Controllo saldo cassa sempre saldo positivo	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria	

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata	
	DEBITI				
	Dettaglio dei debiti con scadenza entro e oltre l'esercizio (es. distinzione quote capitale dei finanziamenti che scadono a breve o a lungo)	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Situazione fornitori con controllo saldi positivi e saldi non movimentati rispetto all'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo se gli anticipi a fornitori riguardano prestazioni di servizi o cessione di beni non ancora effettuate	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Dettaglio fatture e note di accredito da ricevere	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Prospetto debiti in valuta e valutazione al cambio di chiusura	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Dettaglio finanziamenti soci, relative delibere, atto di data certa che attesta l'infruttiferità	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Piano ammortamento mutui e finanziamenti, imputazione e ratei degli interessi passivi. In caso di moratoria prestiti verifica imputazione costi per competenza	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	CREDITI E DEBITI FISCALI				
	Credito d'imposta per investimenti in beni "Industria 4.0" con relative fatture acquisto	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo mastrino "Erario c/ritenute d'acconto" con F24 che verrà pagato al 16/1 relativo a ritenute su fatture di professionisti pagate a dicembre	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo mastrino "Erario c/IVA" con registri iva e risultanze della denuncia annuale IVA	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo mastrino "Erario c/IRES" e "Regioni c/IRAP" con le risultanze del Modello Redditi SC	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Verifica ritenute subite e documentazione a supporto	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Verifica giroconto acconti d'imposta, ritenute subite e crediti d'imposta con i debiti fiscali	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	CONTI RELATIVI ALLE PAGHE DIPENDENTI E AMMINISTRATORI				
	Prospetto annuo dei costi del personale comprensivo dei ratei (14 ^a , ferie) per controllo costi imputati	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo mastrino "Debito verso personale dipendente" e "Debito verso gli amministratori" che deve corrispondere al netto delle buste paga del mese di dicembre, che verranno pagate a gennaio	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata	
	Dettaglio TFR (accantonamento fondo, erogazioni a dipendenti licenziati, erogazione acconti) e accantonamento a forme pensionistiche	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Verifica delle posizioni Inail relative ai collaboratori coordinati continuativi e del trattamento delle eventuali somme trattenute ai medesimi	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Verifica della coincidenza dei compensi spettanti all'organo amministrativo con le delibere dell'assemblea dei soci, con evidenziazione dell'eventuale quota non pagata entro il 12/01 dell'anno successivo	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Verifica coincidenza del TFM stanziato nell'esercizio con la delibera dell'assemblea dei soci	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo mastro "Debito verso INPS per dipendenti" che deve corrispondere all'importo INPS trattenuto sulle buste paga di dicembre e 13ma, in quanto verrà pagato con F24 a gennaio	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo mastro "Debito verso Erario IRPEF dipendenti" che deve corrispondere all'importo dell'IRPEF trattenuto sulle buste paga di novembre, dicembre e 13ma, pagato con F24 a gennaio e febbraio	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo del mastro "Debito INAIL" che deve corrispondere all'importo da pagare con F24 entro il 16/02	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo del mastro "Debito per imposta sostitutiva TFR" che deve corrispondere all'importo da pagare con F24 entro il 16/02	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Prospetto consulente del lavoro per compilazione quadro IS del Mod. IRAP	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
PATRIMONIO NETTO					
	Rilevazione contabile delle distribuzioni utili come da verbale dell'assemblea dei soci	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Verifica giroconto destinazione utile o riporto perdite in data della delibera di approvazione del bilancio	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Prospetto riserve con distinzione in merito alla disponibilità e distribuibilità (evidenziare eventuali vincoli)	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria

CONTO ECONOMICO

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata		
	RICAVI					
	Controllo della corretta imputazione delle fatture da emettere e il giroconto di quelle dell'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo della corretta imputazione dei ratei e risconti e il giro- conto di quelli dell'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Verifica contabile del giroconto rimanenze iniziali all'inizio dell'esercizio e imputazione rimanenze finali a fine esercizio, e della presenza della distinta di magazzino	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Contributi in c/impianti controllare l'esatta rilevazione del ri- sconto passivo.	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Legge Sabatini, controllo documentazione MISE comprovante l'erogazione del contributo	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Credito d'imposta per investimenti in beni "Industria 4.0" con relative fatture acquisto (controllo delle fatture di acquisto dei beni strumentali e relativi pagamenti).	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Verificare esistenza perizia e interconnessione.	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo documentazione comprovante l'origine delle plusva- lenze e sopravvenienze attive	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo rilevazione interessi attivi	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	COSTI					
	Controllo della corretta imputazione delle fatture da ricevere e il giroconto di quelle dell'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo della corretta imputazione dei ratei e risconti e il giro- conto di quelli dell'anno precedente	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo importi per deducibilità manutenzioni ordinarie (limite 5% per la generalità delle imprese, 25% per le imprese di au- totrasporto)	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo documentazione comprovante le spese di rappresen- tanza e corretta imputazione	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo documentazione comprovante gli omaggi superiori a € 50 e loro corretta imputazione	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo documentazione comprovante le spese per pasti e soggiorni e pagamenti tracciati	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo corrispondenza compensi all'organo amministrativo a bilancio con verbali assemblea	Sì	NO	Sì	NO	☐ da ricevere ☐ non necessaria

CHECK LIST BILANCIO		Controllo effettuato		Documentazione allegata	
	Controllo utilizzo automezzi per percentuale deducibilità	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo applicazione fringe benefit in busta paga (dipendenti e amministratori)	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo importi applicati ai fini del calcolo dei rimborsi (limiti da tabella ACI per autoveicoli di 17 HP a benzina o di 20 HP se diesel)	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo corretta imputazione per competenza dei canoni di locazione con il contratto	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo corretta imputazione per competenza dei canoni di leasing e verifica imputazione risconto maxicanone	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Verifica esistenza prospetto interessi passivi impliciti sui leasing	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Verifica congruenza delle spese del personale a bilancio con i prospetti annuali del consulente del lavoro	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo calcolo accantonamento fondo svalutazione crediti	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo aliquote di ammortamento + copia libro cespiti per verifica quadratura con schede contabili	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo documentazione comprovante l'origine delle minusvalenze e sopravvenienze passive	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo situazione clienti girati a perdita su crediti	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria
	Controllo rilevazione interessi debitori	Sì	NO	Sì	NO ☐ da ricevere ☐ non necessaria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2026: Euro 130 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Recchia – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Laura Antonino, Massimo Gamberoni, Francesca Iula, Luca Malaman, Luca Recchia, Stefano Rossetti

Chiuso in redazione il 16 marzo 2026

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 92872701

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2026 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia –

Local Business Unit di Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Politi 10, Milano, 20090 Trezzano sul Naviglio